



SET INFORMATIVO

ALLIANZ DIRECT **CICLOMOTORI E MOTOCICLI**

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari".
Edizione 12/2024

Set Informativo per prodotti acquistabili direttamente da Allianz Direct o sui siti di: Facile.it, Segugio.it, 6sicuro.it, Sostariffe.it, Chiarezza.it*

**Si tratta di proposte che potresti ricevere da Allianz Direct per aver salvato un preventivo o essere stato nostro Cliente nella precedente annualità assicurativa.*



INDICE

- Documento Informativo Precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.A.
- Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
- Informazioni da rendere al Contraente

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRI DANNI

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Allianz Direct S.p.A.

Prodotto: Contratto di Assicurazione per Ciclomotori e Motocicli

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti all'interno del Set Informativo e nella Scheda di Polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile di Ciclomotori e Motocicli (R.C.A.) per i danni causati a terzi dalla circolazione e dalla sosta in aree pubbliche e private, con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

La Responsabilità Civile copre, nei limiti indicati in polizza, i danni involontariamente causati:

- ✓ Dall'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto (sia esso in circolazione, sia in sosta su spazi pubblici, sia ricoverato in spazi privati)

Sono anche coperti:

- ✓ Le lesioni personali di qualsiasi soggetto coinvolto in un sinistro, anche di chi è trasportato, a esclusione del conducente se questi è responsabile del sinistro
- ✓ I danni alle cose della persona trasportata purché definibili come "terzi"
- ✓ I danni causati a terzi dalla persona trasportata
- ✓ I danni ambientali causati dal veicolo assicurato a seguito di un guasto o di un incidente e stabiliti dal tribunale di competenza ai sensi della legge sui danni ambientali. La copertura non è valida in caso di violazione del codice della strada ed è valida solo in Italia e in Europa in base a quanto previsto dalla direttiva 2004/35/CE
- ✓ I danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del tuo veicolo per cause conseguenti alla circolazione, alle fermate e alle soste in aree pubbliche o ad esse equiparate con il limite della garanzia RCA riportato in polizza

Risarciamo i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

La scelta di eventuali massimali proposti più alti prevede un sovrappremio in base alla selezione effettuata.

Sono inoltre coperti:

- ✓ I danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del tuo veicolo per cause conseguenti alla sosta in aree private o che derivano dalla circolazione nelle zone aeroportuali riservate a traffico e sosta degli aeromobili **con il limite del massimale minimo di Legge della garanzia RCA (pari a 6.500.000 euro per sinistro riguardante i danni alle cose e 6.500.000 euro per sinistro riguardante le persone, indipendentemente dal numero di vittime).**

Più eventi, che si verifichino in tempi diversi, con la stessa causa, vengono considerati un unico sinistro.

Per il dettaglio completo si rinvia al DIP Aggiuntivo e alle Condizioni di Assicurazione presenti in questo Set Informativo.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi e quindi non sono risarciti dall'assicurazione:

- ✗ Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti (Esempio: i genitori e i nonni) e discendenti (Esempio: i figli e i nipoti) del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- ✗ I parenti entro il terzo grado (Esempio: i fratelli e i figli dei fratelli) ed affini entro il terzo grado (Esempio: i cognati, i suoceri, i generi, le nuore) del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose

Tutte le garanzie non operano in caso di danni:

- ✗ Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati
- ✗ Conseguenti ad atti di guerra, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche e gli eventi socio-politici in genere
- ✗ Conseguenti a attentati e atti di terrorismo (a eccezione della garanzia RCA)
- ✗ Conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, manifestazioni, risse, atti di sabotaggio (a eccezione della garanzia Atti vandalici)
- ✗ Conseguenti a furto e rapina (a eccezione della garanzia Furto e Incendio)
- ✗ Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge
- ✗ Causati con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge (Esempio: familiari, conviventi, dipendenti, persone incaricate della guida o della riparazione ecc.), a eccezione delle garanzie RCA, Infortuni del Conducente, Collisione con veicolo identificato, Collisione con veicolo non identificato, Collisione con animali, Danni all'abbigliamento per collisione, Assistenza stradale e Tutela legale
- ✗ Conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami

Coperture opzionali in aggiunta all'RCA:

- ✓ Garanzia Bonus protetto
- ✓ Garanzia Protezione rivalse

Garanzie opzionali relative al tuo veicolo:

- ✓ Garanzia Furto e Incendio con estensione in caso di sospensione
- ✓ Garanzia Eventi naturali
- ✓ Garanzia Collisione con veicolo identificato
- ✓ Garanzia Collisione con veicolo non identificato
- ✓ Garanzia Collisione con animali
- ✓ Garanzia Danni all'abbigliamento per collisione
- ✓ Garanzia Atti vandalici

Ulteriori garanzie opzionali:

- ✓ Garanzia Assistenza stradale (Base, Plus e Zero Pensieri)
- ✓ Garanzia Infortuni del Conducente
- ✓ Garanzia Tutela Legale

- ✗ Conseguenti a Eventi naturali (a eccezione delle garanzie RCA ed Eventi naturali)
- ✗ Conseguenti ad esplosioni naturali ed eventi radioattivi

Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA Allianz Direct ha diritto di rivalsa:

- Per l'intero importo, per i seguenti danni:
 - ! Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi
 - ! Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
 - ! Causati guidando con tasso alcolemico oltre i limiti di legge
 - ! Causati alla persona trasportata e alle sue cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione
 - ! Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, quando non effettuato secondo normativa vigente
 - ! Causati se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore
- Fino ad un importo massimo di 5.000 € se chi guidava il tuo veicolo al momento del sinistro non rispettava i termini di guida esperta indicati in polizza

Le garanzie opzionali possono prevedere scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) o franchigie (esprese in cifra fissa), o limiti di copertura il cui dettaglio è riportato nel DIP aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, la copertura vale nella Repubblica Italiana, nello Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché nel Regno Unito, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina. L'assicurazione non vale per gli Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato internazionale di circolazione (ex Carta Verde) siano barrate.



Che obblighi ho?

Le dichiarazioni che rilasci devono essere esatte. Eventuali inesattezze o reticenze che potremmo riscontrare, in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza, possono comportare: per la garanzia responsabilità civile, il diritto di Allianz Direct di recuperare da te tutte le somme pagate ai danneggiati (rivalsa); per le altre garanzie la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. Inoltre, se durante il corso del contratto, i dati originariamente comunicati dovessero variare, devi avvisarci immediatamente. Tali variazioni possono comportare un rimborso o una integrazione del premio e potremmo dar luogo al recesso del contratto, entro un mese dal giorno in cui siamo venuti a conoscenza dell'aumento di rischio. Il recesso avrà effetto dopo quindici giorni dalla data in cui ti verrà comunicato.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza è annuale e comprensivo delle imposte previste per Legge; non sono consentiti frazionamenti del premio. Il premio, comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), può essere pagato tramite: carta di credito, PayPal, bonifico bancario o nelle tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti, opera dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio e termina alla scadenza indicata in polizza, **senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta**. La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.

Puoi chiedere la sospensione della polizza più volte durante l'annualità assicurativa e per un periodo cumulativo massimo di 10 mesi riparametrati su anno commerciale (massimo 300 giorni), indipendentemente dalle eventuali sostituzioni del contratto. Il periodo cumulativo massimo è esteso a 11 mesi riparametrati su anno commerciale (massimo 330 giorni) se il veicolo è di Interesse Storico. La sospensione può essere richiesta fino a 1 giorno prima della scadenza contrattuale della polizza. Dalla data di effetto della sospensione, il veicolo è privo di qualunque tipo di copertura e pertanto ti assumi l'impegno di non utilizzarlo per la circolazione o il trasporto di cose o persone.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è senza tacito rinnovo. Non è dunque necessario inviare alcuna disdetta qualora tu non intenda continuare il rapporto assicurativo con noi. Entro 14 giorni dall'emissione del contratto, potrai esercitare il diritto di ripensamento. In tal caso ti verrà restituito il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte. Se il ripensamento è esercitato prima della decorrenza ti sarà rimborsato l'intero premio versato.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE E ALTRI DANNI

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi

R.C.A. (DIP Aggiuntivo R.C.A.)

Compagnia: Allianz Direct S.p.A.

Prodotto: Ciclomotori e Motocicli

Data ultimo aggiornamento - Edizione: 12/2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP). Serve ad aiutarti a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Prima di sottoscrivere la polizza, prendi comunque visione delle condizioni di assicurazione.

Allianz Direct S.p.A. è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia, tel. 02/30459009, allianzdirect.it, e-mail allianzdirect@pec.allianzdirect.it. Allianz Direct S.p.A. è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz S.p.A. ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2023 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 339 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 66 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 294 milioni di euro;

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa allianzdirect.it. e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 168 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR) pari a 73 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) pari a 386 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) pari a 386 milioni di euro.

Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa è pari a 230%.

Al contratto si applica la Legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

L'impegno della nostra Compagnia è limitato ai massimali e alle somme assicurate riportati in polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Garanzie estese	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Tipo di guida	Qualora concesso, al momento di sottoscrivere la polizza è possibile scegliere tra le seguenti formule di guida: Guida libera: il veicolo assicurato può essere guidato da chiunque, nel rispetto della Legge. Guidatori abituali: Il veicolo assicurato può essere guidato, nel rispetto della Legge, esclusivamente dai guidatori abituali indicati in polizza. Guida esperta: Il veicolo può essere guidato oltre che dall'intestatario del veicolo, da conducenti con almeno 30 anni di età e da quelli indicati in polizza. Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in polizza, noi di Allianz Direct eserciteremo il diritto di rivalsa fino ad un massimo di 5.000 € se chi guidava il tuo veicolo al momento del sinistro non rispettava i termini di guida esperta indicati in polizza, fatta eccezione per i casi in cui il veicolo è utilizzato da un addetto alla custodia, alla riparazione, o se il veicolo è utilizzato per documentabili necessità di soccorso.

Opzioni con sconto sul premio

Guida esperta	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nella sezione "Tipo di guida"
Guidatori abituali	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nella sezione "Tipo di guida"

Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

Bonus protetto	Consente di annullare l'evoluzione in malus della classe di merito interna Allianz Direct conseguente al pagamento di un sinistro con responsabilità principale o per cumulo di responsabilità, avvenuto nel periodo di validità del contratto, con la clausola Bonus protetto attiva.
Protezione rivalse	Noi di Allianz Direct ci impegniamo a non esercitare l'azione di rivalsa, ossia a non recuperare da te le somme versate ai terzi danneggiati per il risarcimento del danno, in caso dei seguenti sinistri esclusi dalla copertura assicurativa: • Se il veicolo assicurato è guidato da una persona in stato di ebbrezza documentata, non superiore a 1g/L • Se il veicolo assicurato è guidato a insaputa del proprietario dai figli minori o persone conviventi di cui è tenuto a rispondere secondo la legge se sprovvisto dell'idonea patente • Nel caso di guida con patente scaduta da oltre sei mesi, purché la patente venga rinnovata entro sei mesi dalla data del primo sinistro ed entro i limiti di tempo previsti dalla normativa in materia

Quali coperture posso aggiungere alla RCA pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia RCA obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Furto e Incendio (opzionale)

Garanzie di base	L'assicurazione copre i danni causati da: • Furto totale del veicolo • Furto di parti del veicolo (Esempio: targa), conseguente a furto totale e rapina portata a termine del veicolo seguito da ritrovamento • Furto totale del veicolo conseguente a rapina • Incendio anche se provocato da atti vandalici • Atti vandalici conseguenti a furto totale e rapina portata a termine del veicolo Sono considerati danni da furto o rapina anche quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché i danni diretti al veicolo causati durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso. In garanzia sono comprese anche le seguenti spese: - Spese di rimozione e parcheggio – In caso di furto del veicolo, ti rimborsiamo, le spese documentate che hai sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello in cui l'Autorità ti comunica il ritrovamento dello stesso. - Spese di ripristino box – In caso di incendio del tuo veicolo all'interno del box, ti rimborsiamo le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato. In aggiunta, ti rimborsiamo le spese sostenute e documentate per la sostituzione delle serrature di chiusura del box, se sono state forzate nel corso dell'esecuzione del furto del veicolo.. - Spese di lavaggio e disinfezione - In caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, ti rimborsiamo le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo. - Spese per sottrazione e smarrimento chiavi – In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del tuo veicolo, ti rimborsiamo, su presentazione di regolare fattura, le spese sostenute per il rifacimento delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura/antifurto e delle serrature del veicolo. Sono comprese inoltre le spese per la disattivazione e riattivazione dei codici elettronici per l'avviamento del veicolo e per lo sbloccaggio del sistema di antifurto.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	È prevista l'operatività della garanzia Furto e Incendio anche durante il periodo di sospensione del contratto. L'estensione opera a condizione che il veicolo assicurato sia custodito in luogo chiuso.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione è valida fino al massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano franchigia e scoperto indicati in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione non comprende i danni: • Dovuti a furto totale o parziale del veicolo, se agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo • Conseguenti ad appropriazione indebita • Causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio • Furto parziale derivante da atti vandalici Le estensioni della garanzia Furto e Incendio presentano le seguenti limitazioni: - Spese di rimozione e parcheggio: Il rimborso è riconosciuto con il limite massimo di 200 € per ogni annualità assicurativa. - Spese di ripristino box: Il rimborso è riconosciuto fino a un massimo di 200 € per evento. - Spese di lavaggio e disinfezione: Il rimborso è riconosciuto fino a un massimo di 200 € per evento. - Spese di sottrazione/smarrimento chiavi: Il rimborso è riconosciuto su presentazione di regolare fattura e sino a un massimo di 200 € per evento.

Eventi naturali (opzionale)

Garanzie di base	L'assicurazione copre i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi: • Grandine, tempeste, uragani, alluvioni, trombe d'aria • Frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine purché non derivanti da fenomeno sismico
Ulteriori garanzie con	Non previste.

premio aggiuntivo	
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione è valida fino al massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano franchigia e scoperto indicati in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione non comprende: - Danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, bradisismi, subsidenza, tsunami, allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua - Danni causati dal cedimento di una diga o rottura di argini di contenimento di bacini artificiali

Collisione con veicolo identificato (opzionale)

Garanzie di base	L'assicurazione copre i danni a: veicolo indicato in polizza, parti di ricambio e accessori di serie stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo identificato o collisione conseguente ad azioni di hackeraggio che compromettono le funzioni del veicolo.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione è valida fino al massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano franchigia e scoperto indicati in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione non comprende i danni: - Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti - Relativi ad ogni malfunzionamento, che non sia conseguenza diretta di un evento coperto da garanzia - Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi. - Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l - Causati dagli attacchi di hackers al Server o alla piattaforma digitale di un'azienda che comunica con il veicolo assicurato - Che hanno un effetto indiretto sulla funzione del veicolo, in caso di attacco di hackers - Subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina

Collisione con veicolo non identificato (opzionale)

Garanzie di base	A seguito di collisione con altro veicolo non identificato, l'assicurazione copre i danni materiali e diretti: al veicolo indicato in polizza, alle parti di ricambio e agli accessori di serie stabilmente fissati. Questa garanzia si attiva solo se ci sono lesioni fisiche e se il sinistro è stato totalmente risarcito dal Fondo Vittime della Strada, tramite CONSAP, oppure tramite l'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, come disciplinato dall'art. 283 del codice delle Assicurazioni Private.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione copre i danni a cose, entro il massimale indicato in polizza, fino a: € 500,00 se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona (franchigia applicata dal Fondo Vittime della Strada) - Valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto della franchigia/scoperto previsti in polizza, se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona Alla garanzia si applicano franchigia e scoperto indicati in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione non comprende i danni: - Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti - Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi - Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l - Subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina - Determinati dalla fuoriuscita di strada del veicolo o da urto con ostacoli fissi - Causati a veicolo fermo o parcheggiato - A seguito di collisione o urto con pedoni e ciclisti - Causati da animali trasportati sul veicolo assicurato

Collisione con animali (opzionale)

Garanzie di base	L'assicurazione copre i danni causati al veicolo, o a parti del veicolo stabilmente fissate, da collisione con animali.
Ulteriori garanzie con	Non previste.

premio aggiuntivo	
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione è valida fino al massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano franchigia e scoperto indicate in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione non comprende i danni: • Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti • Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi • Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti • Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l • Subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina • Determinati dalla fuoriuscita di strada del veicolo o da urto con ostacoli fissi • Causati a veicolo fermo o parcheggiato • A seguito di collisione o urto con pedoni e ciclisti • Causati da animali trasportati sul veicolo assicurato • Conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale

Danni all'abbigliamento per collisione (opzionale)

Garanzie di base	L'assicurazione copre, se la tua moto fa un incidente con un altro veicolo, i danni a: casco e abbigliamento che indossavi al momento dell'incidente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Il risarcimento per i danni è riconosciuto sottraendo lo scoperto indicato in polizza e fino a un massimo di 1.000 € per evento. Alla garanzia si applicano franchigie e scoperti indicati in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione non copre i danni: • Accessori, optional la cui presenza non è documentabile • Che derivano dalla guida del veicolo senza la patente necessaria, tranne nel caso di patente scaduta se viene rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro • Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti • Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti • Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l • Subiti dal veicolo durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina

Atti vandalici (opzionale)

Garanzie di base	L'assicurazione copre i danni causati da: • Atti di vandalismo • Tumulti popolari, scioperi e sommosse • Manifestazione e risse anche violente con scontri con le forze dell'ordine • Atti di sabotaggio • Azioni di hackeraggio sugli impianti del veicolo assicurato tali da comprometterne le funzioni
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione è valida fino al massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano franchigia e scoperto indicati in polizza. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, l'assicurazione non copre i danni: - Causati dagli attacchi di hackers al Server o alla piattaforma digitale di un'azienda che comunica con il veicolo assicurato - Che hanno un effetto indiretto sulla funzione del veicolo, in caso di attacco di hackers - Dovuti al furto del veicolo

Assistenza stradale (opzionale)

Garanzie di base	La compagnia garantisce l'assistenza all'Assicurato a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. Le seguenti prestazioni si attivano solo prendendo contatto con la Centrale Operativa, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta. Copriamo il tuo veicolo con le seguenti prestazioni - ASSISTENZA STRADALE BASE - Soccorso stradale La garanzia si attiva nelle seguenti modalità: • Quando il veicolo non può muoversi autonomamente, ti inviamo un mezzo di soccorso per il traino fino all'officina più vicina. • Quando il sinistro avviene in autostrada e utilizzi le apposite colonnine per la richiesta di soccorso, segnalazione, è devi identificarti come Assicurato Allianz Direct per ottenere il pagamento diretto della prestazione, altrimenti
-------------------------	---

	dovrai anticipare il costo del traino e chiederne successivamente il rimborso • In caso di rottura o foratura di pneumatici, potrai richiedere la sostituzione/riparazione in loco, e, se non possibile il veicolo verrà trainato al centro assistenza pneumatici più vicino. Rimangono a tuo carico il costo di acquisto degli pneumatici, dei materiali per la riparazione, il montaggio e la manodopera L'assistenza stradale base prevede: ✓ Soccorso stradale ✓ Officina mobile (prestazione erogata solo in Italia) ✓ Spese d'albergo ✓ Rientro passeggeri/ prosecuzione del viaggio ✓ Recupero del veicolo, spese di custodia e di demolizione, abbandono legale ✓ Viaggio per il recupero del veicolo ✓ Servizio taxi ✓ Invio pezzi di ricambio all'estero ✓ Invio di un'autoambulanza ✓ Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione ✓ Accompagnamento minori
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	ASSISTENZA STRADALE PLUS: Sono garantite le seguenti prestazioni in più rispetto all'assistenza stradale base: ✓ Officina mobile (prestazione erogata solo in Italia) ✓ Auto sostitutiva per furto del veicolo ✓ Auto sostitutiva per altri casi ✓ Servizio taxi ✓ Recupero del veicolo fuori strada ✓ Montaggio e smontaggio catene da neve ✓ Spese d'albergo ✓ Rientro passeggeri/prosecuzione del viaggio ✓ Recupero del veicolo, spese di custodia e di demolizione, abbandono legale ✓ Viaggio per il recupero del veicolo ✓ Autista a disposizione ✓ Spese di custodia ✓ Invio pezzi di ricambio all'estero ✓ Disbrigo pratiche Furto ✓ Invio di un'autoambulanza ✓ Rimpatrio/rientro sanitario ✓ Accompagnamento minori ✓ Rimpatrio/rientro al comune di residenza della salma ASSISTENZA STRADALE ZEROPENSIERI: Sono garantite le seguenti prestazioni in più rispetto all'assistenza stradale plus: ✓ Prima spedizione documenti tramite corriere ✓ Disbrigo pratiche furto ✓ Protezione giuridica all'estero ✓ Anticipo delle cauzioni penali e civili ✓ Anticipo spese legali ✓ Informazioni legali telefoniche ✓ Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio ✓ Anticipo spese di prima necessità ✓ Trasmissione messaggi urgenti ✓ Informazioni e consigli telefonici ✓ Consulenza medica ✓ Rimborso spese di emergenza ✓ Emissione di un titolo di viaggio per un familiare ✓ Interprete a disposizione
Limitazioni, esclusioni e rivalse	La garanzia non opera nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza. Sono escluse prestazioni richieste in caso di: • Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari • Terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali • Dolo dell'Assicurato • Circolazione di veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente C.d.S. • Abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni Non sono compresi in garanzia: • Il traino del veicolo, se il sinistro è avvenuto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada) • Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa • Le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti • I danni conseguenti ad esplosioni naturali ed eventi radioattivi

Infortuni del Conducente (opzionale)

Garanzie di base	L'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso e l'indennizzo copre le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti: • L'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza. • La morte del conducente, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza. L'indennizzo viene stabilito in funzione del grado di invalidità permanente riconosciuto. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici non sono oggetto di questa garanzia.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione è valida fino al massimale indicato in polizza per anno assicurativo. Alla garanzia si applicano franchigie e scoperti indicati in polizza. Non è riconosciuta alcuna indennità per le condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute indipendentemente dall'infortunio. In aggiunta a quanto indicato nel DIP, non è, inoltre, riconosciuta alcuna indennità per gli infortuni subiti dal Conducente se: • Derivano dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione • Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi • Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti • Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l • Conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie

Tutela legale (opzionale)

Garanzie di base	L'assicurazione copre le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale per i casi sottoelencati che coinvolgano il veicolo assicurato identificato in polizza e condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzato. I casi sono i seguenti: • Azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod. A. P.) la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte di Allianz Direct e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato • Difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali • Ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale • Controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza. Sono coperte dalla garanzia: • Le spese per l'intervento di un legale (secondo i criteri e gli importi riportati nelle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modifiche) • Le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria oppure indicato da te previo nostro consenso • Le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza e nel caso di transazione da noi autorizzata • Le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi di esecuzione • Le spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 200 euro
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non previste.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	L'assicurazione non è valida, e quindi non ci faremo carico delle spese in caso di: • Violazioni conseguenti a fatti causati intenzionalmente (con dolo) dall'assicurato • Inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo • Vertenze tra i soggetti assicurati con la stessa polizza • Vertenze di valore inferiore a 300 € • Multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi • Spese connesse all'esecuzione di pene detentive e relative alla custodia di cose Inoltre, in aggiunta alle esclusioni riportate nel DIP, l'assicurazione non è valida: • Per i danni causati alle persone trasportate e alle loro cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione • Se il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore)

- Per danni causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi
- Se il veicolo indicato in polizza non è assicurato a norma di Legge
- Per illeciti causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
- Per illeciti causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l
- Se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- Se il conducente non ha prestato soccorso in caso di incidente



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

In aggiunta a quanto indicato nel DIP, precisiamo che non ci sono limiti di copertura oltre a quelli indicati nelle singole garanzie.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto

Obbligo della denuncia in caso di sinistro

Sei tenuto a denunciare il sinistro entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'incidente o ne sei venuto a conoscenza, utilizzando possibilmente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente anche se non congiuntamente firmato. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro come richiesto nel modulo stesso.

Nel più breve tempo possibile dovrai anche fornire, le notizie, i documenti, i chiarimenti eventualmente richiesti sulla dinamica del sinistro e sui danni subiti e inviarti copia degli atti giudiziari relativi al sinistro. Il mancato rispetto di questi obblighi, intenzionale o colposo, ci consentirà di rivalerci su di te, in tutto o in parte per le somme pagate ai terzi danneggiati in conseguenza delle informazioni da te omesse.

Procedura di risarcimento diretto (convenzione card)

Potrai fare la richiesta di risarcimento direttamente ad Allianz Direct alle seguenti condizioni:

- Il sinistro deve consistere in un urto diretto che coinvolga solo due veicoli.
- I conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente non devono aver riportato lesioni che determinino una invalidità permanente superiore al 9%.
- Il sinistro deve essersi verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
- I veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano e devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia.
- Qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa.

Procedura di risarcimento

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto (Convenzione Card), potrai fare la richiesta del risarcimento dei danni subiti direttamente al proprietario del veicolo responsabile e alla sua Compagnia di assicurazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Risarcimento del terzo trasportato

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Allianz Direct e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Allianz Direct.

Incidenti stradali con controparti estere

Nel caso in cui tu abbia un sinistro sul territorio italiano con un veicolo straniero, dovrai inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'Assicuratore del veicolo straniero.

Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, Centro di informazione italiano, via Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, e-mail: richieste.centro@consap.it

Fondo vittime della strada

Il Fondo Vittime della Strada risarcisce, entro i limiti del massimale di legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;

	• veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario; • veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro avvenga entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo; • Veicolo esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo. Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti: • i danni alla persona; • I danni alle cose, con una franchigia di 500 €, solo se nello stesso sinistro si verificano anche danni gravi alla persona La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro. Per individuare la compagnia, ci si può rivolgere a CONSAP, servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, al numero 06.857961 o visitare il sito www.consap.it. Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro avvenuto per tua responsabilità potrai evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio a causa del sinistro, rimborsando gli importi liquidati. Info su www.consap.it Allianz Direct ti comunicherà tempestivamente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus in modo che tu possa evitare la menzione del sinistro sul tuo attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione: • Per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente ad Allianz Direct. • Per risarcimento diretto (CARD) il rimborso deve essere effettuato tramite la CONSAP (www.consap.it). Noi di Allianz Direct potremo assisterti inoltrando a CONSAP, per tuo conto, la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che CONSAP invierà solo a te l'informazione richiesta.
	Sinistri relativi a coperture diverse dalla Responsabilità Civile Auto Per tutte le garanzie opzionali Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro 3 giorni dalla data di accadimento attraverso l'Account Allianz Direct, dove si potrà caricare tutta la documentazione attinente al sinistro, fornire la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, il rapporto delle Forze dell'Ordine o l'eventuale copia fotografica della documentazione da loro rilasciata ed infine occorrerà prestare attenzione alle istruzioni per procedere alla riparazione del veicolo o alla richiesta di indennizzo. In alternativa sarà possibile contattare il Servizio Sinistri al n. 02.3045.9009 o tramite chat. Assistenza diretta/in convenzione Assistenza stradale. Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri è affidata anche a Allianz S.p.A., con sede a Milano in Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano. Garanzia Assistenza stradale Per permettere un intervento immediato, devi chiamare la Centrale Operativa tramite il numero 02 2660.9588. e indicare con precisione: quale il tipo di assistenza ti serve, nome e cognome, il numero della tua polizza, la targa del veicolo assicurato, l'indirizzo e luogo da cui chiami e il tuo recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute e comunque autorizzate dalla Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, dovrà essere inoltrata unitamente ai documenti giustificativi in originale, a AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia viale Brenta, 32 20139 MILANO (MI). Dovrai farti rilasciare dall'operatore che ha risposto alla tua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo. Insieme alla documentazione del danno dovrai dare le coordinate bancarie. Garanzia Tutela legale La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela, con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (MI), Potrai contattarla direttamente (tel. 027216.7203 fax 027216.7696 o 7697 e-mail mailcs1933@allianz.it).
Dichiarazioni inesatte e reticenze	In fase di stipula del contratto, le dichiarazioni che rilasci devono essere esatte. Eventuali tue dichiarazioni inesatte e reticenze che potremmo riscontrare in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza (es. dati di residenza inesatta, alimentazione del veicolo errata, ecc.), possono comportare: • La perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. • L'azione di rivalsa secondo le indicazioni presenti nella garanzia RCA, dove sono sempre salvi i diritti dei terzi. Inoltre, potremmo dar luogo al recesso del contratto, entro un mese dal giorno in cui siamo venuti a conoscenza dell'aumento di rischio. Il recesso avrà effetto dopo quindici giorni dalla data in cui ti verrà comunicato. In alternativa al recesso e al fine di mantenere in vita il contratto, potremmo proporti di pagare un'integrazione di premio che corrisponda alla nuova situazione di rischio. Il pagamento dell'integrazione deve essere fatto entro i quindici giorni per annullare ogni effetto del recesso già comunicato. Se durante il corso del contratto, i dati originariamente comunicati dovessero variare, (es. cambio di residenza, di formula di guida libera/esperta, di alimentazione del veicolo ecc.) devi avvisarci immediatamente. Tali variazioni possono comportare un rimborso o una integrazione del premio. A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del Proprietario/ Assicurato (comune, provincia) o caratteristiche tecniche del veicolo (alimentazione).
Obblighi dell'Impresa	Noi di Allianz Direct ti formuleremo l'offerta di risarcimento, oppure comunicheremo le motivazioni che ne impediscono la

formulazione, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta ti chiederemo un'integrazione di informazioni e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego - viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Cod. A.P.



Quando e come devo pagare?

Premio	Il premio di polizza è il prezzo annuale complessivo che deve essere pagato per l'assicurazione. Al momento del pagamento, il premio di polizza può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla Legge vigente. Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto.
Rimborso	In caso di risoluzione del contratto, ti rimborseremo il premio relativo al periodo residuo al netto delle tasse e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Nel caso in cui tu interrompa la polizza a seguito di furto del veicolo, il premio delle garanzie Furto e Incendio, se presente sul contratto, non ti verrà rimborsato. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è: • Il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo. • Il giorno della perdita di possesso del veicolo in tutti gli altri casi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto in essere ha durata annuale e cessa alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia, tutte le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni si interrompe quando con un eventuale nuovo contratto inizia la copertura dello stesso veicolo.
Sospensione	Puoi chiedere la sospensione della polizza più volte durante l'annualità assicurativa e per un periodo cumulativo massimo di 10 mesi riparametrati su anno commerciale (massimo 300 giorni), indipendentemente dalle eventuali sostituzioni del contratto. Il periodo cumulativo massimo è esteso a 11 mesi riparametrati su anno commerciale (massimo 330 giorni) se il veicolo è di Interesse Storico. La sospensione può essere richiesta fino a 1 giorno prima della scadenza contrattuale della polizza. Dalla data di effetto della sospensione, il veicolo è privo di qualunque tipo di copertura e pertanto è sotto la tua esclusiva responsabilità. La sospensione è offerta gratuitamente.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Risoluzione	Puoi interrompere il contratto, contattandoci via telefono o via chat. Ti rimborseremo il premio relativo al periodo residuo al netto delle tasse e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Ci riserviamo la facoltà di verificare le tue dichiarazioni e di chiederti copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione alla risoluzione del contratto assicurativo della società vincolataria nel caso di contratto vincolato.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a tutti i possessori di veicoli a motore nel territorio italiano, che vogliono:

- Adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione del veicolo assicurato.
- Proteggere il conducente e il veicolo dai danni di varia natura subiti per cause accidentali o per fatti imputabili a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La Compagnia opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi, anche avvalendosi di Broker o Intermediari. In tal caso, la quota parte percepita da tali soggetti per tutti i prodotti Motors è in media circa il 4%.

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

All'impresa assicuratrice	Nel caso tu volessi inoltrare un reclamo, dovrai farlo tramite l'apposito form presente sul sito allianzdirect.it o tramite posta scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. Per una gestione rapida e corretta dei reclami è necessario che questi siano inviati nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Reclami relativi al comportamento degli intermediari assicurativi (iscritti in sezione A del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori Allianz Direct gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Reclami relativi al comportamento degli altri intermediari assicurativi (iscritti in sezione B e D del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente. Ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Direct, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Allianz Direct e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	Qualora tu non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrai rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it, allegandola documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla Sezione "Consumatori". Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Per questo contratto l'impresa dispone di un'area internet riservata al contraente (c.d. *Home insurance*), pertanto dopo la sottoscrizione potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo.



BENVENUTO.

Ciao, benvenuto nel mondo Allianz Direct.
Qui troverai tutte le informazioni che ti servono sulle
coperture assicurative che puoi scegliere, su come
comportarti per gestire al meglio ogni situazione
che richiede il nostro intervento.

Il prodotto è conforme alle Linee guida "Contratti Semplici e Chiari".
Edizione 12/2024

Nati da una lunga storia.

Siamo una compagnia nata formalmente nel 2020 che però è l'evoluzione della straordinaria esperienza di oltre 25 anni di Genialloyd in Italia e che mette a frutto anche gli oltre 130 anni di esperienza assicurativa internazionale del gruppo Allianz, del quale facciamo parte.

Tutto online.

Siamo una compagnia assicurativa diretta, quindi puoi trovare tutte le informazioni e gestire ogni aspetto del rapporto con noi sul sito allianzdirect.it. Nel sito avrai a disposizione un tuo Account nel quale custodire, modificare e gestire polizze, documenti correlati e preventivi. Potrai farlo da cellulare, computer e tablet.

Assistenza degli operatori.

Potrai comunque rivolgerti ai nostri operatori per qualunque necessità, per chiarimenti o semplicemente per un aiuto. Potrai contattarli tramite chat o telefono. Li troverai pronti ad aiutarti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20.00, il sabato dalle 8.30 alle 14.00.

Come assicurarsi con noi.

Puoi assicurarti sul sito allianzdirect.it o con l'aiuto dei nostri operatori. Puoi collegarti al sito da cellulare o computer, verrai guidato in un percorso semplice, trasparente ed intuitivo.

Ti basterà inserire i dati del proprietario e la targa del veicolo che vuoi assicurare. Potrai configurare e costruire la tua soluzione assicurativa scegliendo tra tanti moduli di protezione. Se prosegui, potrai salvare un preventivo dettagliato e, se non reperibili autonomamente da noi, ti verrà richiesto di caricare o inviare alcuni documenti. Verificato che tutto risponda alle tue necessità e controllati i dati, potrai dare seguito all'acquisto della polizza e sarai il benvenuto tra i nostri clienti.

Cosa puoi assicurare.

Con noi puoi assicurare l'auto, la moto, la casa, l'autocarro, il camper e molto altro. Scoprirai che può essere pratico e conveniente avere più polizze con noi.

Servizio di carrozzerie convenzionate.

Se utilizzi la nostra rete di officine e carrozzerie specializzate non anticiperai nulla per la riparazione, in quanto la carrozzeria fiduciaria verrà rimborsata direttamente da Allianz Direct senza chiederti alcun pagamento.

Contattaci.

Sito: [Allianzdirect.it](https://allianzdirect.it)

Chat: [Allianzdirect.it](https://allianzdirect.it)

Operatori: Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 20:00, il sabato dalle 8:30 alle 14:00. Telefono 02.3045.9009

Assistenza Stradale: telefono 02.2660.9588 - tutti i giorni, 24 ore su 24 - AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia viale Brenta, 32 20139 MILANO (MI)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Edizione 12/2024

SOMMARIO:

PARTE A	2	10. Garanzia Atti vandalici	11
1. Garanzia RCA	2	10.1 Che cosa è assicurato?	11
1.1 Che cosa è assicurato?	2	10.2 Che cosa non è assicurato?	11
1.2 Che cosa non è assicurato?	2	10.3 Quali sono i tuoi obblighi?	11
1.3 Che cosa assicuriamo con rivalsa?	2	10.4 Come avviene il pagamento del danno?	11
1.4 Chi è assicurato?	3	PARTE B1	12
1.5 Per quali importi esercitiamo la rivalsa?	3	CONDIZIONI VALIDE PER LE GARANZIE DEL TUO VEICOLO	12
1.6 Quali sono i tuoi obblighi?	3	1. Cosa fare in caso di danno al veicolo?	12
1.7 Come avviene il pagamento del danno?	3	2. Come avviene il pagamento del danno?	12
1.8 Cos'è il sistema Bonus Malus?	4	PARTE B2	14
PARTE A1	5	ULTERIORI GARANZIE OPZIONALI	14
INTEGRAZIONI ACQUISTABILI CON GARANZIA RCA	5	11. Garanzia Assistenza stradale	14
2. Garanzia Bonus protetto	5	11.1 Che cosa è assicurato?	14
2.1 Che cosa è assicurato?	5	11.2 Che cosa non è assicurato?	14
3. Garanzia Protezione Rivalse	5	11.3 Chi è assicurato?	20
3.1 Che cosa è assicurato?	5	11.4 Dove sei assicurato?	20
3.2 Che cosa non è assicurato?	5	11.5 Quali sono i tuoi obblighi?	20
PARTE B	6	12. Garanzia Infortuni del Conducente	20
GARANZIE RELATIVE AL TUO VEICOLO	6	12.1 Che cosa è assicurato?	20
1. Che cosa è assicurato?	6	12.2 Che cosa non è assicurato?	20
2. Che cosa non è assicurato?	6	12.3 Quali sono i tuoi obblighi?	21
3. Chi è assicurato?	6	12.4 Come avviene il pagamento del danno?	21
4. Garanzia Furto e Incendio	7	13. Garanzia Tutela legale	22
4.1 Che cosa è assicurato?	7	13.1 Che cosa è assicurato?	22
4.2 Che cosa non è assicurato?	7	13.2 Che cosa non è assicurato?	22
4.3 Quali sono i tuoi obblighi?	7	13.3 Chi è assicurato?	23
4.4 Come avviene il pagamento del danno?	8	13.4 Dove sei assicurato?	23
5. Garanzia Eventi Naturali	8	13.5 Quali sono i tuoi obblighi?	23
5.1 Che cosa è assicurato?	8	13.6 Come avviene la gestione del sinistro?	24
5.2 Che cosa non è assicurato?	8	PARTE C - CONDIZIONI GENERALI	25
5.3 Quali sono i tuoi obblighi?	8	1. Come fare la polizza	25
5.4 Come avviene il pagamento del danno?	8	2. Quali documenti da avere sul veicolo, obbligatori per circolare	25
6. Garanzia Collisione con veicolo identificato	9	3. Quali documenti consigliamo di portare con te.	25
6.1 Che cosa è assicurato?	9	4. Dove sei assicurato?	25
6.2 Che cosa non è assicurato?	9	5. Cosa, quando e come devi pagare?	26
6.3 Quali sono i tuoi obblighi?	9	6. Variazione del premio	26
6.4 Come avviene il pagamento del danno?	9	7. Quanto dura il periodo di assicurazione?	26
7. Garanzia Collisione con veicolo non identificato	9	8. Diritto di Ripensamento	26
7.1 Che cosa è assicurato?	9	9. Quali sono i tuoi obblighi?	27
7.2 Che cosa non è assicurato?	9	10. Cosa devi fare in caso di sinistro?	28
7.3 Quali sono i tuoi obblighi?	10	11. Come avviene il pagamento del danno?	29
7.4 Come avviene il pagamento del danno?	10	12. Cosa devi fare in caso di vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato?	29
8. Garanzia Collisione con animali	10	13. Come sospendere e riattivare il tuo contratto assicurativo	30
8.1 Che cosa è assicurato?	10	14. Attestato di rischio (Atr)	30
8.2 Che cosa non è assicurato?	10	15. Reclami	31
8.3 Quali sono i tuoi obblighi?	10	16. Legge applicabile e Foro competente	31
8.4 Come avviene il pagamento del danno?	10	APPENDICE A.1 – BONUS MALUS	34
9. Garanzia Danni all'abbigliamento per collisione	11	APPENDICE A.2 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE	36
9.1 Che cosa è assicurato?	11		
9.2 Che cosa non è assicurato?	11		
9.3 Quali sono i tuoi obblighi?	11		
9.4 Come avviene il pagamento del danno?	11		

PARTE A

Benvenuto in Allianz Direct.

In queste condizioni contrattuali riportiamo tutto ciò che riguarda l'assicurazione del tuo veicolo.

Per semplicità, noi ci rivolgiamo a te considerandoti proprietario del mezzo assicurato (indicato in polizza come **intestatario al P.R.A.**) e titolare della polizza (indicato in polizza come **contraente**). Se invece hai assicurato il veicolo di altri o guidi un veicolo assicurato con noi da altri, troverai indicazioni specifiche quando necessarie.

1. Garanzia RCA

L'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli è obbligatoria per legge anche per i ciclomotori e motocicli e copre i danni, di cui sei totalmente o parzialmente responsabile, **causati involontariamente dal tuo veicolo ad altri (purché considerabili "terzi" secondo la definizione consultabile nel glossario).**

Ti ricordiamo che qualora sia tu o il tuo veicolo a subire dei danni per totale o parziale responsabilità di altri, sarai risarcito dalla Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile.

Per agevolarti, è stata istituita per Legge la Convenzione Card, che ci permette, in alcuni casi, per esempio per i sinistri che coinvolgano solo due veicoli e con eventuali lesioni di lieve entità, di risarcire direttamente te dei danni che hai subito.



1.1 Che cosa è assicurato?

La garanzia RCA che hai sottoscritto ci chiama a risarcire per ogni sinistro, entro i limiti indicati in polizza, i danni alle cose e i danni alle persone:

- ✓ Causati dall'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto (sia esso in circolazione, sia in sosta su spazi pubblici, sia ricoverato in spazi privati)

Sono anche coperti:

- ✓ Le lesioni personali di qualsiasi soggetto coinvolto in un sinistro, anche di chi è trasportato, **a esclusione del conducente se questi è responsabile del sinistro**
- ✓ I danni alle cose della persona trasportata purché definibili come "terzi" (secondo definizione consultabile nel Glossario)
- ✓ I danni causati a terzi dalla persona trasportata, esclusi i danni al veicolo stesso (secondo la definizione consultabile nel Glossario)
- ✓ I danni ambientali causati dal veicolo assicurato a seguito di un guasto o di un incidente e stabiliti dal Tribunale di competenza ai sensi della legge sui danni ambientali

La copertura non è valida in caso di violazione del codice della strada ed è valida solo in Italia e in Europa in base a quanto previsto dalla Direttiva 2004/35/CE

- ✓ I danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del tuo veicolo per cause conseguenti alla circolazione, alle fermate e alle soste in aree pubbliche o ad esse equiparate con il limite della garanzia RCA riportato in polizza

Ti risarciamo i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).

La scelta di eventuali massimali proposti più alti prevede un sovrappremio in base alla selezione effettuata.

Sono inoltre coperti:

- ✓ I danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del tuo veicolo per cause conseguenti alla sosta in aree private o che derivano dalla circolazione nelle zone aeroportuali riservate a traffico e sosta degli aeromobili **con il limite minimo di Legge della garanzia RCA (pari a 6.500.000 euro per sinistro riguardante i danni alle cose e 6.500.000 euro per sinistro riguardante le persone, indipendentemente dal**



1.2 Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni:

- ✗ **Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati**
- ✗ **Conseguenti ad atti di guerra, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche e gli eventi socio-politici in genere**
- ✗ **Conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, manifestazioni, risse, atti di sabotaggio**
- ✗ **Conseguenti a furto e rapina**
- ✗ **Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge**
- ✗ **Conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami**
- ✗ **Conseguenti ad esplosioni naturali ed eventi radioattivi**
- ✗ **Causati alle cose di tutti coloro che sono a te legati da vincoli di parentela o giuridici che non rientrino nella definizione di "terzi", secondo la definizione consultabile nel Glossario. (Esempio: familiari, conviventi, soci della società a cui è intestato il veicolo, ecc.)**



1.3 Che cosa assicuriamo con rivalsa?

Nei casi sottoindicati, in cui la Legge ci obbliga comunque a risarcire chi ha subito danni causati dal tuo mezzo, rifonderemo quanto dovuto salvo poi rivalerci sul Conducente e sul proprietario del veicolo per i seguenti danni:

- ! Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi
- ! Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ! Causati guidando con tasso alcolemico oltre i limiti di legge
- ! Causati alla persona trasportata e alle sue cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione
- ! Causati mentre il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, quando non effettuato secondo normativa vigente
- ! Causati se la circolazione del veicolo utilizzato per le esercitazioni **alla guida per aver conseguito la patente privata, avviene senza osservare le disposizioni vigenti**

numero di vittime).

Più eventi, che si verificano in tempi diversi, con la stessa causa, vengono considerati un unico sinistro.

! Causati se il conducente non è abilitato alla guida in base alle norme in vigore



1.4 Chi è assicurato?

L'assicurazione copre la responsabilità civile dei seguenti soggetti:

- Il conducente del mezzo.
- Le persone che sono sul veicolo.
- Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria.

Qualora concesso, al momento di sottoscrivere la polizza puoi scegliere tra le seguenti formule di guida:

- **Guida libera.** Il veicolo può essere guidato, nel rispetto della Legge, da chiunque.
- **Guidatori abituali:** Il veicolo assicurato può essere guidato, nel rispetto della Legge, esclusivamente dai guidatori abituali indicati in polizza.
- **Guida esperta.** Il veicolo può essere guidato da conducenti con almeno 30 anni di età e da quelli indicati in polizza.



1.5 Per quali importi esercitiamo la rivalsa?

È utile ricordare che, una volta risarciti i danni causati ad altri dal tuo veicolo, possiamo rivalerci su di te:

Per l'intero importo:

- **Nei casi riportati nella sezione RCA nella parte "Che cosa assicuriamo con rivalsa".**

Fino all'intero importo:

- **Se ci hai fornito dati inesatti al momento della stipula della polizza o non ci hai comunicato tempestivamente eventuali variazioni dei dati.**

Fino ad un importo massimo di 5.000 €:

- **Se chi guidava il tuo veicolo al momento del sinistro non rispettava i termini di guida esperta indicati in polizza.**

Fanno eccezione i casi in cui il veicolo è utilizzato da un addetto alla custodia o alla riparazione, se il veicolo è utilizzato per documentabili necessità di soccorso o se il veicolo è in circolazione contro la volontà del proprietario, a condizione che il fatto sia stato tempestivamente denunciato all'Autorità competente.

È possibile limitare il nostro diritto di rivalsa acquistando la garanzia Protezione rivalse (Parte A1).



1.6 Quali sono i tuoi obblighi?

Sei tenuto:

- **A dare informazioni corrette nella compilazione del contratto di assicurazione.**
- **A fare tempestiva denuncia, in caso di furto del veicolo, quando il tuo veicolo è guidato da qualcuno che non hai autorizzato.**
- **A denunciare il sinistro entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'incidente o ne sei venuto a conoscenza, utilizzando possibilmente il modulo di Constatazione Amichevole di Incidente anche se non congiuntamente firmato. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro come richiesto nel modulo stesso.**
- **Nel più breve tempo possibile dovrai anche fornire, le notizie, i documenti, i chiarimenti eventualmente richiesti sulla dinamica del sinistro e sui danni subiti e inviarti copia degli atti giudiziari relativi al sinistro. Il mancato rispetto di questi obblighi, intenzionale o colposo, ci consentirà di rivalerci su di te, in tutto o in parte, per le somme pagate ai terzi danneggiati in conseguenza delle informazioni da te omesse.**
- **A rispettare anche gli obblighi indicati nella parte C delle Condizioni Generali.**



1.7 Come avviene il pagamento del danno?

Qualora il tuo veicolo abbia subito dei danni ed il risarcimento venga gestito da noi di Allianz Direct, ti ricordiamo che, in base alla normativa vigente, verranno presi in considerazione eventuali danni preesistenti, eventuali corrosioni da ruggine, i Km percorsi, la manutenzione cui è stato sottoposto il veicolo ed il reale stato di usura dei pezzi danneggiati e sostituiti.

Noi di Allianz Direct, dopo averti avvisato, potremmo procedere, fino a quando opportuno, a tuo nome (Assicurato), alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici. Possiamo inoltre provvedere alla tua difesa in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. Non riconosceremo le spese da te sostenute per legali o tecnici che non siano da noi designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponderemo di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.



1.8 Cos'è il sistema Bonus Malus?

Il sistema Bonus Malus, condiviso da tutte le assicurazioni, è un sistema creato per premiare chi non causa sinistri. Il sistema divide gli assicurati in 18 classi CU (Conversione Universale).

Noi di Allianz Direct abbiamo anche una classificazione interna (in 26 classi), nella quale abbiamo previsto, per le classi 1 e 14, dei sottogruppi che ci permettono di tenere conto di chi è nella migliore classe di merito da più anni e di chi accede al sistema di Bonus Malus per la prima volta. Sia nella classificazione universale, che in quella interna, ogni anno trascorso senza responsabilità in sinistri fa guadagnare all'assicurato una classe migliore (più bassa). Invece, ogni anno, il primo sinistro causato peggiora (alza) di due classi la posizione dell'assicurato e i successivi sinistri, di tre.

La classe interna Allianz Direct può garantirti ulteriori progressi anche una volta raggiunta la prima Classe Universale (Tabella C, appendice Bonus Malus). Inoltre, è stata creata un'apposita classe per favorire chi entra nel sistema per la prima volta (Classe Nuova Immatricolazione, NI).

Forma tariffaria

L'assicurazione è stipulata nella forma tariffaria Bonus Malus, che prevede variazioni di premio in base al numero di sinistri, di cui sei totalmente o parzialmente responsabile, eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di osservazione.

Primo periodo: inizia il giorno di decorrenza della prima polizza stipulata con noi e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa (ha una durata di dieci mesi).

Periodi successivi: decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione e terminano 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa (hanno la durata di dodici mesi).

La tariffa Bonus Malus si articola secondo le classi di merito e i relativi coefficienti rappresentati nella tabella A, appendice Bonus Malus. I coefficienti associati alle classi di merito si applicano alla tariffa in vigore e contribuiscono, insieme ad altri fattori, a determinare eventuali variazioni di premio per le successive annualità.

Assegnazione della classe di ingresso

L'assegnazione del tuo veicolo alla classe di merito CU e Allianz Direct avviene come indicato nella tabella B nell'appendice A1.

Se non ci fornisci i documenti richiesti per conoscere lo storico dei tuoi eventuali sinistri ti verrà assegnata la classe CU e Allianz Direct più alta, la 18.

Evoluzione delle classi di merito

Ogni anno, al nuovo contratto, viene applicata la classe di merito di pertinenza (vedi tabella D, riportata nell'appendice A1). Per assegnare la classe di merito, verifichiamo se nel periodo di copertura sono stati effettuati dei risarcimenti, anche parziali, di danni conseguenti a sinistri dei quali hai responsabilità.

Causano un declassamento:

- Sinistri per i quali è stata accertata la tua responsabilità principale.
- Più sinistri con tua responsabilità paritaria (tutti i veicoli coinvolti hanno la stessa percentuale di responsabilità), se la somma delle tue percentuali di responsabilità supera il 50%.

Le stesse regole sono applicate anche per l'assegnazione della classe di merito universale CU, (vedi tabella D, appendice Bonus Malus).

Noi ti comunicheremo tempestivamente la presenza di sinistri che hanno determinato l'applicazione del Malus. Avrai la possibilità di eliminare il sinistro dal tuo attestato di rischio e la maggiorazione del premio che ne deriva, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità:

- Per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia.
- Per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it). Noi ti possiamo assistere, inoltrando a CONSAP per tuo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo da te.

PARTE A1

INTEGRAZIONI ACQUISTABILI CON GARANZIA RCA

2. Garanzia Bonus protetto



2.1 Che cosa è assicurato?

Se causi un sinistro che ti fa passare ad una classe CU (Conversione Universale) peggiore non ti verrà attribuito, per quanto riguarda la nostra classificazione Allianz Direct, alcun peggioramento di classe. **Questa protezione vale per il primo sinistro**, l'eventuale secondo sinistro verrà calcolato come primo e così via. Precisiamo che la clausola ti protegge se al momento del sinistro la garanzia Bonus protetto era già presente nella tua polizza.

Per questa garanzia sono richiamate le esclusioni della garanzia RCA per quanto applicabili.

3. Garanzia Protezione Rivalsa



3.1 Che cosa è assicurato?

La legge ci chiama a risarcire i danni causati ad altri dal tuo mezzo. Se però non rispetti quanto concordato in polizza (Esempio: guidi con patente sospesa) possiamo rivalerci su di te per le somme versate ad altri come risarcimento.

Non utilizzeremo il nostro diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- ✓ Se il veicolo assicurato è guidato da una persona in stato di ebbrezza documentata, non superiore a 1g/l.
- ✓ Se il veicolo assicurato è guidato a insaputa del proprietario dai figli minori o persone conviventi di cui è tenuto a rispondere secondo la legge se sprovvisto dell'idonea patente
- ✓ Nel caso di guida con patente scaduta da oltre sei mesi, se la patente viene rinnovata entro sei mesi dalla data del primo sinistro ed entro i limiti di tempo previsti dalla normativa in materia



3.2 Che cosa non è assicurato?

Valgono le stesse esclusioni della garanzia RCA.

PARTE B

GARANZIE RELATIVE AL TUO VEICOLO

(Furto e Incendio, Eventi naturali, Collisione con veicolo identificato, Collisione con veicolo non identificato, Collisione con animali, Danni all'abbigliamento per collisione, Atti vandalici)

Le garanzie sono valide solo se richiamate in polizza.

I danni diretti sono quelli causati direttamente dall'eventuale sinistro. Sono invece considerati indiretti i danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'evento. (Esempio: Il fatto che tu, a causa di un sinistro, non abbia la disponibilità del veicolo per un certo periodo di tempo è un danno indiretto).



1. Che cosa è assicurato?

Sono assicurati i danni diretti al tuo veicolo e ai suoi accessori di serie.



2. Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni:

- ✗ **Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati**
- ✗ **Conseguenti ad atti di guerra, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche e gli eventi socio-politici in genere**
- ✗ **Conseguenti a attentati e atti di terrorismo**
- ✗ **Conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, manifestazioni, risse, atti di sabotaggio (a eccezione della garanzia Atti vandalici)**
- ✗ **Conseguenti a furto e rapina (a eccezione della garanzia Furto e Incendio)**
- ✗ **Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge**
- ✗ **Causati con colpa grave da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge (Esempio: familiari, conviventi, dipendenti, persone incaricate della guida o della riparazione ecc.), ad eccezione dei sinistri relativi alle garanzie Collisione con veicolo identificato, Collisione con veicolo non identificato, Collisione con animali e Danni all'abbigliamento per collisione causati dal Conducente del veicolo stesso**
- ✗ **Conseguenti a terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami**
- ✗ **Conseguenti a Eventi naturali (a eccezione della garanzia Eventi naturali)**
- ✗ **Conseguenti ad esplosioni naturali ed eventi radioattivi**
- ✗ **Relativi ad accessori e optional la cui presenza non sia documentabile**

Esclusioni specifiche sono indicate nella sezione "cosa non assicuriamo" delle singole garanzie offerte.



3. Chi è assicurato?

Il proprietario del veicolo assicurato.

4. Garanzia Furto e Incendio



4.1 Che cosa è assicurato?

Copriamo i danni causati da:

- ✓ Furto totale del veicolo
- ✓ Furto di parti del veicolo (Esempio: targa), conseguente a furto totale e rapina portata a termine del veicolo seguito da ritrovamento
- ✓ Furto totale del veicolo conseguente a rapina
- ✓ Incendio, anche se provocato da atti vandalici
- ✓ Atti vandalici conseguenti a furto totale e rapina portata a termine del veicolo

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

In garanzia sono comprese anche le seguenti spese:

- **Spese di rimozione e parcheggio** – In caso di furto del veicolo, ti rimborsiamo, le spese documentate che hai sostenuto per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità, dal giorno del ritrovamento fino a quello in cui l'Autorità ti comunica il ritrovamento dello stesso.
- **Spese di ripristino box** – In caso di incendio del tuo veicolo all'interno del box, ti rimborsiamo le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale danneggiato. In aggiunta, ti rimborsiamo le spese sostenute e documentate per la sostituzione delle serrature di chiusura del box, se sono state forzate nel corso dell'esecuzione del furto del veicolo..
- **Spese di lavaggio e disinfezione** - In caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, ti rimborsiamo le spese sostenute per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.
- **Spese per sottrazione e smarrimento chiavi** – In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi del tuo veicolo, ti rimborsiamo, su presentazione di regolare fattura, le spese sostenute per il rifacimento delle chiavi, dei congegni elettronici di apertura/antifurto e delle serrature del veicolo. Sono comprese inoltre le spese per la disattivazione e riattivazione dei codici elettronici per l'avviamento del veicolo e per lo sbloccaggio del sistema di antifurto.

ESTENSIONE FURTO E INCENDIO

È prevista l'operatività della garanzia Furto e Incendio anche durante il periodo di sospensione del contratto. L'estensione opera a condizione che il veicolo assicurato sia custodito in luogo chiuso.



4.2 Che cosa non è assicurato?

In aggiunta a quanto riportato nella parte B.2 "Che cosa non è assicurato", l'assicurazione non copre i danni:

- ✗ **Dovuti a furto totale o parziale del veicolo, se agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione sul veicolo.**
- ✗ **Conseguenti ad appropriazione indebita** (Esempio: non restituzione al legittimo proprietario del veicolo, dato in uso ad un'altra persona)
- ✗ **Causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico, non seguiti da incendio**
- ✗ **Furto parziale derivante da atti vandalici**

Le estensioni della garanzia Furto e Incendio presentano le seguenti limitazioni:

- **Spese di rimozione e parcheggio** – L'importo massimo rimborsato è di 200 € per ogni annualità assicurativa;
- **Spese di ripristino box** - Il rimborso delle spese è riconosciuto fino a un massimo di 200 € per evento;
- **Spese di lavaggio e disinfezione** - Il rimborso delle spese è riconosciuto fino a un massimo di 50 € per ogni evento;
- **Spese per sottrazione e smarrimento chiavi** - Il rimborso delle spese è riconosciuto sino a un massimo di 200 € per evento.



4.3 Quali sono i tuoi obblighi?

Fermi gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali Parte C, nella sezione "Obblighi in caso di sinistro", devi:

- **Denunciare l'evento all'Autorità competente.** Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la denuncia deve essere fatta sia all'Autorità locale sia a quella italiana, (eventualmente tramite Consolato o Ambasciata). Copia autentica della denuncia dovrà essere consegnata a Allianz Direct.
- **In caso di ritrovamento del veicolo rubato, sei tenuto a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di Allianz Direct, indicando il luogo in cui si trova il veicolo. In seguito, dovrai trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Autorità con l'indicazione dei danni riscontrati.**

Sei inoltre tenuto a consegnare a Allianz Direct i seguenti documenti in originale:

- **Denuncia di furto o rapina, in originale o copia autentica.**

- Tutte le chiavi e dispositivi di avviamento del veicolo, salvo in caso di rapina.
- Certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso (da richiedere al P.R.A.).
- Carta di circolazione o, se sottratta con il veicolo, certificato cronologico (da richiedere al P.R.A.).
- Dichiarazione da parte degli incaricati alla riscossione dell'estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e il documento riportante la relativa cancellazione dal certificato di proprietà.
- Prima di ricevere l'indennizzo, procura speciale con autentica notarile, intestata ad Allianz Direct, a vendere il veicolo eventualmente ritrovato.

L'ottenimento della documentazione richiesta è a tuo carico.

Ci riteniamo autorizzati a inviare alla casa costruttrice le chiavi e dispositivi di avviamento originali del veicolo, che ci hai consegnato, per acquisire analisi della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.



4.4 Come avviene il pagamento del danno?

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, ricevuta l'opportuna documentazione e le chiavi del mezzo, stabiliremo l'indennizzo al netto della franchigia indicata in polizza e ti corrisponderemo quanto dovuto.

In caso di furto parziale, ci riserviamo la facoltà di richiederti la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrisponderti l'indennizzo.

Qualora sul furto o incendio, totale o parziale, risulti aperto un procedimento per i reati relativi all'articolo 642 del Codice Penale (Fraudolenta distruzione delle cose proprie), verseremo l'indennizzo solo quando presenterai il certificato di chiusa inchiesta.

Se il veicolo viene ritrovato dopo il pagamento dell'indennizzo potrai, in accordo con noi, restituire l'indennizzo ricevuto e ritornare in possesso del mezzo e delle relative chiavi.

Per il furto parziale e l'incendio parziale, vale quanto riportato nella sezione "Come avviene il pagamento del danno" riportato nella Parte B1 "Condizioni valide per le garanzie del tuo veicolo".

5. Garanzia Eventi Naturali



5.1 Che cosa è assicurato?

Indennizziamo i danni materiali e diretti causati dai seguenti eventi:

- ✓ Grandine, tempeste, uragani, alluvioni, trombe d'aria
- ✓ Frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine purché non derivanti da fenomeno sismico

L'assicurazione è prestata entro i limiti del massimale indicato in polizza, per anno assicurativo.



5.2 Che cosa non è assicurato?

In aggiunta a quanto riportato nella parte B.2 "Che cosa non è assicurato", l'assicurazione non copre:

- ✗ Danni causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, bradisismi, subsidenza, tsunami, inondazioni, allagamenti non determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua
- ✗ Danni causati dal cedimento di una diga o rottura di argini di contenimento di bacini artificiali



5.3 Quali sono i tuoi obblighi?

Fermi gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali Parte C, nella sezione **Obblighi in caso di sinistro**, devi:

- **Recuperare idonea documentazione sull'evento, sottoscritta dall'Autorità competente del luogo, oppure un articolo di un quotidiano locale che attesti l'evento.**
- Noi ci riserviamo di verificare che l'evento trovi riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'Osservatorio Meteorologico più vicino.



5.4 Come avviene il pagamento del danno?

Vale quanto riportato nella sezione "Come avviene il pagamento del danno" riportato nella Parte B1 "Condizioni valide per le garanzie del tuo veicolo".

6. Garanzia Collisione con veicolo identificato



6.1 Che cosa è assicurato?

Copriamo i danni a:

- ✓ Veicolo indicato in polizza
- ✓ Parti di ricambio
- ✓ Accessori di serie stabilmente fissati

A seguito di:

- Collisione con altro veicolo identificato
- Collisione conseguente ad azioni di hackeraggio che compromettono le funzioni del veicolo

Copriamo i danni fino al limite del valore assicurato, al netto della franchigia.



6.2 Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni:

- ✗ Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti in "Che cosa è assicurato?"
- ✗ Relativi ad ogni malfunzionamento, che non sia conseguenza diretta di un evento coperto da garanzia
- ✗ Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi
- ✗ Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ✗ Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l
- ✗ Causati dagli attacchi di hackers al Server o alla piattaforma digitale di un'azienda che comunica con il veicolo assicurato
- ✗ Che hanno un effetto indiretto sulla funzione del veicolo, in caso di attacco di hackers
- ✗ Subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina



6.3 Quali sono i tuoi obblighi?

Fermi gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte B) nella clausola "Obblighi in caso di sinistro", in caso di sinistro, devi consegnare ad Allianz Direct, se compilato, la copia del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, anche se non congiuntamente firmato.



6.4 Come avviene il pagamento del danno?

Vale quanto riportato nella sezione "Come avviene il pagamento del danno" riportato nella Parte B1 "Condizioni valide per le garanzie del tuo veicolo".

7. Garanzia Collisione con veicolo non identificato



7.1 Che cosa è assicurato?

A seguito di collisione con altro veicolo non identificato, copriamo i danni materiali e diretti a:

- ✓ Veicolo indicato in polizza
- ✓ Parti di ricambio
- ✓ Accessori di serie stabilmente fissati

Copriamo i danni a cose, entro il massimale indicato in polizza, fino a:

- € 500,00 se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni gravi alla persona (franchigia applicata dal Fondo Vittime della Strada);
- Il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro, al netto della franchigia/scoperto previsti in polizza, se dal sinistro sono derivati sia danni a cose sia danni non gravi alla persona

Questa garanzia si attiva solo se ci sono lesioni fisiche e se il sinistro è stato totalmente risarcito dal Fondo Vittime della



7.2 Che cosa non è assicurato?

In aggiunta a quanto riportato nella parte B.2 "Che cosa non è assicurato", l'assicurazione non copre i danni:

- ✗ Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti in "Che cosa è assicurato?"
- ✗ Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi
- ✗ Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ✗ Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l
- ✗ Subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina
- ✗ Determinati dalla fuoriuscita di strada del veicolo o da urto con ostacoli fissi
- ✗ Causati a veicolo fermo o parcheggiato
- ✗ A seguito di collisione o urto con pedoni e ciclisti
- ✗ Causati da animali trasportati sul veicolo assicurato

Strada, tramite CONSAP, oppure tramite l'Impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, come disciplinato dall'art. 283 del codice delle Assicurazioni Private.



7.3 Quali sono i tuoi obblighi?

Fermi gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte B) nella clausola **“Obblighi in caso di sinistro”, in caso di sinistro con veicolo non identificato, devi denunciare l'evento all'Autorità competente.**

Copia autentica della denuncia dovrà essere consegnata a Allianz Direct. In aggiunta dovrai consegnare ad Allianz Direct copia autentica della quietanza di liquidazione emessa dall'impresa designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro per conto del Fondo Vittime della Strada.



7.4 Come avviene il pagamento del danno?

Vale quanto riportato nella sezione **“Come avviene il pagamento del danno”** riportato nella Parte B1 **“Condizioni valide per le garanzie del tuo veicolo”**.

8. Garanzia Collisione con animali



8.1 Che cosa è assicurato?

Copriamo i danni causati:

- ✓ Al veicolo, o a parti del veicolo stabilmente fissate, da collisione con animali



8.2 Che cosa non è assicurato?

In aggiunta a quanto riportato nella parte B.2 **“Che cosa non è assicurato”**, l'assicurazione non copre i danni:

- ✗ Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti in **“Che cosa è assicurato?”**
- ✗ Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi
- ✗ Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ✗ Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l
- ✗ Subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina
- ✗ Determinati dalla fuoriuscita di strada del veicolo o da urto con ostacoli fissi
- ✗ Causati a veicolo fermo o parcheggiato
- ✗ A seguito di collisione o urto con pedoni e ciclisti
- ✗ Causati da animali trasportati sul veicolo assicurato
- ✗ Conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (Esempio: mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale



8.3 Quali sono i tuoi obblighi?

Fermi gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte B), nella clausola **“Obblighi in caso di sinistri”, in caso di collisione con animale devi fare intervenire le autorità di Polizia Stradale perché ci dovrai consegnare il verbale o il rapporto redatto dall'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro.**



8.4 Come avviene il pagamento del danno?

Vale quanto riportato nella sezione **“Come avviene il pagamento del danno”** riportato nella Parte B1 **“Condizioni valide per le garanzie del tuo veicolo”**.

9. Garanzia Danni all'abbigliamento per collisione



9.1 Che cosa è assicurato?

Copriamo, a seguito di collisione della moto assicurata con altro veicolo, i danni a:

- ✓ Casco
- ✓ Abbigliamento che indossavi al momento dell'incidente

Copriamo i danni fino al limite del valore assicurato, al netto della franchigia.

L'indennizzo sarà liquidato, tenendo conto del valore commerciale delle cose al momento del sinistro, al netto dello scoperto indicato in polizza e fino a un massimo di 1.000 € per evento.



9.2 Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non copre i danni:

- ✗ Che derivano dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro
- ✗ Causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti in "Che cosa è assicurato?"
- ✗ Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ✗ Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l
- ✗ Subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina



9.3 Quali sono i tuoi obblighi?

Fermi gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte B) nella clausola "Obblighi in caso di sinistro", in caso di sinistro con veicolo identificato, devi consegnare ad Allianz Direct, se compilato, la copia del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente, anche se non congiuntamente firmato.



9.4 Come avviene il pagamento del danno?

Vale quanto riportato nella sezione "Come avviene il pagamento del danno" riportato nella Parte B1 "Condizioni valide per le garanzie del tuo veicolo".

10. Garanzia Atti vandalici



10.1 Che cosa è assicurato?

Copriamo i danni causati da:

- ✓ Atti di vandalismo
- ✓ Tumulti popolari, scioperi e sommosse
- ✓ Manifestazioni e risse anche violente con scontri con le forze dell'Ordine
- ✓ Atti di sabotaggio
- ✓ Azioni di hackeraggio sugli impianti del veicolo assicurato tali da comprometterne le funzioni



10.2 Che cosa non è assicurato?

In aggiunta a quanto riportato nella parte B.2 "Che cosa non è assicurato", l'assicurazione non copre i danni:

- ✗ Causati dagli attacchi di hackers al server o alla piattaforma digitale di un'azienda che comunica con il veicolo assicurato (Esempio: attacchi di hacker contro il server del costruttore del veicolo)
- ✗ Che hanno un effetto indiretto sulla funzione del veicolo, in caso di attacco di hackers
- ✗ Dovuti al furto del veicolo



10.3 Quali sono i tuoi obblighi?

Fermi gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte C), nella clausola "Obblighi in caso di sinistri", devi inoltre: **Presentare denuncia o esposto alla Pubblica Autorità. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la denuncia (o l'esposto) deve essere fatta sia all'Autorità locale sia a quella italiana (eventualmente tramite Consolato o Ambasciata).**



10.4 Come avviene il pagamento del danno?

Vale quanto riportato nella sezione "Come avviene il pagamento del danno" riportato nella Parte B1 "Condizioni valide per le garanzie del tuo veicolo".

PARTE B1

CONDIZIONI VALIDE PER LE GARANZIE DEL TUO VEICOLO

(Furto e Incendio, Eventi naturali, Collisione con veicolo identificato, Collisione con veicolo non identificato, Collisione con animali, Danni all'abbigliamento per collisione, Atti vandalici)



1. Cosa fare in caso di danno al veicolo?

In caso di danni subiti dal tuo veicolo, coperti dalle garanzie indicate sulla tua polizza, la prima cosa da fare è comunicarci l'accaduto. La segnalazione può essere fatta dal tuo Account Allianz Direct, via chat o chiamando il numero **02 3045.9009**.

Fatte salve le eventuali riparazioni di prima urgenza necessarie per rimuovere il veicolo, **non devi far effettuare la riparazione del veicolo prima di aver avuto la nostra autorizzazione. In mancanza di autorizzazione non farle effettuare prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di denuncia di sinistro.**

Insieme a te valuteremo se sostituire le parti del veicolo che siano state distrutte, danneggiate o rubate, piuttosto che liquidarti la somma stabilita dal perito incaricato.



2. Come avviene il pagamento del danno?

Se in polizza è indicata la franchigia, cioè la somma che anche in caso di indennizzo resta comunque a tuo carico, ti indennizzeremo solo i danni di importo superiore a ed essa, al netto di tale franchigia.

In caso di riparazione

La riparazione del veicolo assicurato viene fatta solo in caso di danno parziale cioè se il costo delle riparazioni non supera il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.

In questi casi liquideremo le spese necessarie alla riparazione del veicolo, tolti la franchigia indicata in polizza e l'eventuale degrado del veicolo dovuto al tempo e all'usura.

Il degrado del veicolo dovuto al tempo e all'usura viene valutato così:

- Sulle parti di carrozzeria si prendono in considerazione eventuali danni preesistenti ed eventuali corrosioni da ruggine.
- Su motore, parti meccaniche, batteria, pneumatici, impianti di scarico, parti elettriche e selleria si considerano i Km percorsi, la manutenzione cui è stato sottoposto il veicolo e il reale stato di usura dei pezzi danneggiati e sostituiti.

Allianz Direct non terrà conto del degrado se dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non sono passati più di dodici mesi.

In caso di danno totale

È considerata perdita totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. **Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione delle parti danneggiate, comprensive dell'importo realizzabile dal relitto, eguagliano o superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.** In questi casi, ti liquideremo il valore commerciale del veicolo calcolato al momento del sinistro, al netto dello scoperto o del minimo indicata in polizza e dell'eventuale valore del relitto. A richiesta dell'Impresa L'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

Il valore del mezzo sarà stabilito facendo riferimento alla pubblicazione "Dueruote" relativa al mese del sinistro (in mancanza si utilizzerà "Eurotax Giallo").

In caso di danno parziale

Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale. Allianz Direct, in caso di danno parziale riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto dello scoperto e del minimo indicato nella polizza, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

In caso di danni parziali, l'indennizzo che ti riconosceremo non potrà mai essere superiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, al netto del valore dell'eventuale relitto.

Regola proporzionale

Se il valore assicurato, indicato in polizza, è inferiore al valore commerciale al momento del sinistro, risponderemo dei danni proporzionalmente al valore assicurato (art.1907 del C.C.), a meno che il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.

Pagamento dell'IVA

Se la richiesta d'indennizzo è accompagnata da fattura, l'importo che ti potremo liquidare, sarà sempre comprensivo dell'IVA, a meno che tu non sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge.

Se il veicolo è in leasing, solo per i danni totali, la determinazione dell'imposta sull'indennizzo terrà conto del piano di ammortamento, in

proporzione ai canoni di leasing versati alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.

Tempi di indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determineremo l'indennizzo che ti è dovuto e provvederemo a corrispondertelo. Entro lo stesso termine ti comunicheremo eventuali ostacoli al pagamento dell'indennizzo.

Fino alla determinazione definitiva del nostro indennizzo, non potrai né cedere né impegnare la tua richiesta di prestazioni senza il nostro esplicito consenso.

PARTE B2

ULTERIORI GARANZIE OPZIONALI

(Assistenza Stradale, Infortuni del Conducente, Tutela legale)

11. Garanzia Assistenza stradale

Le prestazioni e i servizi di Assistenza stradale vengono forniti per nostro conto dalla Centrale Operativa di AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia con sede legale in Viale Brenta n. 32, 20139 Milano (MI).

Per avere diritto alle garanzie e ai servizi di assistenza è necessario telefonare alla Centrale Operativa al numero 02 2660.9588 in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.



11.1 Che cosa è assicurato?

La compagnia garantisce l'assistenza all'Assicurato a seguito di un fatto dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. Le seguenti prestazioni si attivano solo prendendo contatto con la Centrale Operativa, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta.

Copriamo il tuo veicolo con le seguenti prestazioni - ASSISTENZA STRADALE BASE

1 - Soccorso stradale

La garanzia si attiva nelle seguenti modalità:

- Quando il veicolo non può muoversi autonomamente, ti inviamo un mezzo di soccorso per il traino fino all'officina più vicina. Il massimale è 200€ per evento e l'eventuale eccedenza di costo rimane a tuo carico. In presenza di Assistenza ZeroPensieri, il massimale è 250€ per evento
- Quando il sinistro avviene in autostrada e utilizzi le apposite colonnine per la richiesta di soccorso, segnalazione, è devi identificarti come Assicurato Allianz Direct per ottenere il pagamento diretto della prestazione, altrimenti dovrai anticipare il costo del traino e chiederne successivamente il rimborso
- In caso di rottura o foratura di pneumatici, potrai richiedere la sostituzione/riparazione in loco, e, se non possibile il veicolo verrà trainato al centro assistenza pneumatici più vicino. Rimangono a tuo carico il costo di acquisto degli pneumatici, dei materiali per la riparazione, il montaggio e la manodopera

2 - OFFICINA MOBILE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Se, a seguito delle condizioni sopra nominate, il veicolo non è in grado di procedere, offriamo la possibilità di inviare un'officina mobile per riparare l'auto sul posto.

Se ciò non risulta possibile, il veicolo verrà trainato presso l'officina più vicina. Il massimale è di 200€ (250€ in presenza di Assistenza ZeroPensieri) per evento. Rimangono a tuo carico il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento ed ogni altra spesa di riparazione.

3 - SPESE D'ALBERGO

Se il tuo veicolo resta immobilizzato e la riparazione non può essere completata in giornata, costringendoti ad una sosta forzata di almeno una notte, provvederemo a ricercare e prenotare un albergo con prima colazione fino ad un massimo di 400€ per evento (complessivo per conducente e trasportati).

4 - RIENTRO PASSEGGERI/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO



11.2 Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera nei Paesi che si trovano in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione di assistenza.

Sono escluse prestazioni richieste in caso di:

- ✗ Scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari
- ✗ Terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali
- ✗ Dolo dell'assicurato
- ✗ Circolazione di veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell'art. 214 del vigente C.d.S.
- ✗ Abuso di alcolici e psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti

Non sono compresi in garanzia:

- ✗ Il traino del veicolo, se il sinistro è avvenuto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada)
- ✗ Le spese sostenute non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa
- ✗ Le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti
- ✗ I danni conseguenti ad esplosioni naturali ed eventi radioattivi

Se il veicolo viene rubato oppure, a seguito di sinistro, resta immobilizzato per almeno 24 ore in Italia oppure per almeno 72 ore all'estero, provvederemo ad organizzare per il conducente e gli eventuali passeggeri la continuazione del viaggio dal luogo dell'immobilizzo al luogo di destinazione oppure il rientro al luogo di residenza in Italia, con una delle seguenti modalità:

- Biglietto aereo di classe economica
- Biglietto ferroviario di prima classe
- Veicolo a noleggio (di cilindrata possibilmente equivalente e comunque non superiore a 2.000 cc), per il tempo strettamente necessario a completare il viaggio e nel rispetto delle norme della società di autonoleggio individuata.

In tutti i casi il massimale è di 400€ complessivi per evento, per conducente e passeggeri.

5 - RECUPERO DEL VEICOLO, SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE

Se il veicolo, a seguito di sinistro, resta immobilizzato e la riparazione richiede più di 24 ore di manodopera, oppure se il veicolo è stato ritrovato a seguito di furto in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa provvede a trasportarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina in Italia da te segnalata. Le spese del trasporto, quelle di custodia (per il periodo tra la richiesta di recupero del veicolo e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore) e quelle dell'eventuale demolizione e dell'ulteriore trasporto presso il demolitore restano a carico di Allianz Direct.

Se il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro è inferiore al costo del trasporto, la Centrale Operativa potrà provvedere all'abbandono legale sul posto, sostenendo i costi amministrativi ed organizzativi della prestazione.

6 - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

In alternativa alla prestazione RECUPERO DEL VEICOLO, SPESE DI CUSTODIA E DI DEMOLIZIONE, ABBANDONO LEGALE che precede, organizziamo il tuo viaggio per recuperare il veicolo dopo la riparazione, con una delle seguenti modalità:

- Biglietto aereo di sola andata di classe economica
- Biglietto ferroviario di sola andata di prima classe

Il massimale è di 400€ per evento. Puoi usare questa prestazione anche in caso di furto e successivo ritrovamento del veicolo.

7 SERVIZIO TAXI

In caso di furto o sequestro del tuo veicolo, traino, ritiro della patente hai diritto all'invio o al rimborso di un taxi per raggiungere una destinazione a tua scelta, fino ad un massimo di 50€ per evento.

8 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Se, per la riparazione del veicolo all'estero, sono indispensabili dei pezzi di ricambio irreperibili sul posto, provvederemo a reperirli ed inviarteli con il mezzo più rapido. In caso di spedizione aerea, i pezzi di ricambio saranno recapitati presso l'aeroporto internazionale più vicino al luogo del fermo.

Copriremo le spese della spedizione, mentre rimane a tuo carico il puro costo dei pezzi di ricambio. Per ottenere questa prestazione, dovrai fornire una adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

9 - INVIO DI UN'AUTOAMBULANZA

Se, a seguito di incidente stradale, sei stato ricoverato in Pronto Soccorso e necessiti di un trasferimento presso un altro centro medico specializzato per le cure del caso, organizziamo il tuo trasferimento con autoambulanza, tenendone a carico il costo.

10 - TRASFERIMENTO AD UN CENTRO OSPEDALIERO DI

ALTA SPECIALIZZAZIONE

Se subisci un infortunio motociclistico non curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con il medico della Centrale Operativa, il tuo trasferimento in un centro ospedaliero di Alta Specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea con eventuale barella, autoambulanza, treno) e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico, coprendo tutti i costi del trasferimento.

11 - ACCOMPAGNAMENTO MINORI

Se, a seguito di incidente stradale, non puoi occuparti di eventuali minori di 15 anni in viaggio con te, metteremo a disposizione di un tuo familiare residente in Italia un biglietto aereo (andata e ritorno in classe economica) o ferroviario (andata e ritorno in prima classe) per consentirgli di raggiungere i minori e riportarli a casa in Italia. Copriremo il costo dei biglietti di viaggio fino a 400€ per evento.

GARANZIE ASSISTENZA STRADALE PLUS E ASSISTENZA STRADALE ZERO PENSIERI (OPZIONALI)

12 - SOCCORSO STRADALE

La garanzia si attiva nelle seguenti modalità:

- Quando il veicolo non può muoversi autonomamente, ti inviamo un mezzo di soccorso per il traino fino all'officina più vicina. Il massimale è 300€ per evento e l'eventuale eccedenza di costo rimane a tuo carico.
- Quando il sinistro avviene in autostrada e utilizzi le apposite colonnine per la richiesta di soccorso, devi identificarti come Assicurato Allianz Direct per ottenere il pagamento diretto della prestazione, altrimenti dovrai anticipare il costo del traino e chiederne successivamente il rimborso.
- In caso di rottura o foratura di pneumatici, potrai richiedere la sostituzione/riparazione in loco; se non possibile il veicolo verrà trainato al centro assistenza pneumatici più vicino. Rimangono a tuo carico: il costo di acquisto degli pneumatici, dei materiali per la riparazione, il montaggio e la manodopera.

13- RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA

Se il veicolo esce di strada e si danneggia in modo da non poterti tornare autonomamente, hai diritto al recupero e rimessa in carreggiata con un mezzo idoneo.

Il massimale è 200€ per evento e l'eventuale eccedenza di costo rimane a tuo carico.

14 - OFFICINA MOBILE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Se, a seguito di guasto, il veicolo non è in grado di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa valuta la possibilità di inviare un'officina mobile per effettuare la riparazione sul posto. Se ciò non risulta possibile, il veicolo verrà trainato presso l'officina più vicina. Il massimale è di 300€ per evento. Rimangono a tuo carico il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per l'intervento ed ogni altra spesa di riparazione.

15 - FORATURA PNEUMATICO (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

In caso di rottura o foratura di uno o più pneumatici organizziamo l'invio gratuito sul posto di un incaricato per la relativa riparazione o sostituzione. In alternativa provvederemo al traino del veicolo presso il centro assistenza pneumatici più vicino. Copriremo il costo dell'intervento fino ad un massimo di

300 € per evento. Rimangono a tuo carico i costi di acquisto degli pneumatici, dei materiali d'impiego per la riparazione, il montaggio e la relativa manodopera.

16 - AUTO IN SOSTITUZIONE

In caso di traino del veicolo organizzato dalla Centrale Operativa o disposto dall'Autorità, hai diritto di richiedere un'autovettura sostitutiva di cilindrata non superiore a 1600 cc, a condizione che il tuo veicolo richieda tempi di riparazione pari o superiori alle 4 ore di manodopera, certificate alla Centrale Operativa dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale in base ai tempi delle case costruttrici.

Hai diritto ad un giorno di auto sostitutiva per ogni 4 ore di manodopera certificate, fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi per evento.

Se il sinistro accade dopo la chiusura delle officine, hai comunque diritto ad un giorno di auto sostitutiva con possibilità di estenderlo a 2 se il sinistro accade di sabato. L'officina dovrà in ogni caso fornire alla Centrale Operativa la documentazione relativa ai tempi di manodopera non appena possibile, e, in base a quanto dichiarato, il noleggio verrà eventualmente esteso (fino ad un massimo di 3 giorni consecutivi in totale per evento).

Per "manodopera" si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo, escludendo il tempo di attesa dei pezzi di ricambio o altro che non sia direttamente collegato alla riparazione.

17 - SPESE DI CUSTODIA

Se il veicolo, immobilizzato a seguito di sinistro, non è riparabile in giornata e le officine sono chiuse, provvediamo al rimessaggio e custodia del veicolo dal giorno della tua richiesta di assistenza fino al giorno della presa in consegna del veicolo da parte del soccorritore da noi incaricato, tenendone a carico il costo.

18 - RIMPATRIO/RIENTRO SANITARIO

Se a seguito di infortunio motociclistico le tue condizioni mediche, accertate dai medici sul posto e dal medico della Centrale Operativa, richiedono il tuo trasferimento presso un centro medico attrezzato in Italia o presso la tua abitazione, organizzeremo il tuo trasporto con il mezzo più adatto (aereo sanitario con eventuale accompagnamento medico, aereo di linea con barella, ambulanza, treno in vagone letto o altro). Pagheremo i costi del trasferimento fino a 10.000 € per evento.

19 - RIMPATRIO/RIENTRO AL COMUNE DI RESIDENZA DELLA SALMA

In caso di decesso del conducente e/o di eventuali passeggeri a seguito di incidente stradale, ci occupiamo dell'adempimento di tutte le formalità e del trasporto delle salme fino al luogo di sepoltura in Italia. Copriremo i costi, incluso il feretro, in conformità con le norme internazionali. In alternativa, se richiesto, provvederemo alla sepoltura sul posto.

Copriremo i relativi costi fino a 10.000 € complessivi per evento. Rimangono in ogni caso escluse le spese della cerimonia funebre.

20 - CONTRIBUTO SPESE RIACQUISTO DEL CASCO A SEGUITO DI FURTO IN VIAGGIO

Se subisci il furto del casco durante un viaggio al di fuori della tua provincia di residenza, ti garantiamo un contributo per il riacquisto dello stesso fino alla concorrenza del massimale di 200 € per evento e per anno assicurativo. Per poter usufruire della prestazione devi fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia di furto, contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti e la documentazione fiscale che attesti l'acquisto del nuovo casco.

Non potremo provvedere al rimborso se il furto è conseguenza di dolo o colpa grave

21 - PRIMA SPEDIZIONE DOCUMENTI TRAMITE CORRIERE

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Quando stipuliamo il contratto, garantiamo la prima spedizione dei documenti assicurativi tramite corriere. Pagheremo noi il costo della spedizione. Questo servizio è disponibile solo se la garanzia Assistenza ZeroPensieri è inclusa nella polizza e se è stata scelta la documentazione in formato cartaceo, secondo il Regolamento Ivass n. 40/2018.

22 - DISBRIGO PRATICHE FURTO

Prestazione valida solo per Assistenza ZeroPensieri

In caso di furto totale del veicolo ci occupiamo di richiedere per tuo conto l'estratto cronologico e il certificato di perdita di possesso. Per ottenere questa prestazione, dovrai fornirci la tua delega che ci autorizza a richiedere i documenti necessari. Copriamo tutti i costi.

23 - PROTEZIONE GIURIDICA ALL'ESTERO

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

A seguito di incidente stradale all'estero, il nostro Servizio Legale ti supporterà nello svolgimento delle procedure necessarie per ottenere il risarcimento dei danni subiti da terzi identificati, se valuta che ci siano buone possibilità di successo. Copriremo le spese legali fino ad un massimo di 3.000 € per evento.

24 - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALI E CIVILI

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se il conducente viene fermato, arrestato o minacciato di arresto a seguito di un incidente stradale e non può pagare direttamente, provvederemo ad anticipare la cauzione (penale e civile) richiesta dalle Autorità fino ad un massimo di 5.000 € per evento.

Per ottenere questa prestazione, dovrai fornire una adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

25 - ANTICIPO SPESE LEGALI

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se il conducente viene fermato, arrestato o minacciato di arresto a seguito di un incidente stradale e non può pagare direttamente, provvederemo ad anticipare l'onorario di un legale fino ad un massimo di 5.000 € per evento.

Per ottenere questa prestazione, dovrai fornire una adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

26 - INFORMAZIONI LEGALI TELEFONICHE

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri, operativo dalle 9:00 alle 18:00 dei giorni feriali.

In caso di necessità, puoi contattarci gratuitamente per ottenere informazioni legali telefoniche di prima necessità sui seguenti argomenti: leggi e normative riguardanti la vita privata, come proprietà della casa o dell'auto, problemi condominiali, famiglia ed eredità, lavoro dipendente, circolazione stradale, responsabilità civile e penale verso terzi, tutela dei consumatori e diritto all'assistenza sanitaria.

Non forniamo informazioni per questioni professionali, imprenditoriali o fiscali.

27 - RIMBORSO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ A SEGUITO DI FURTO DEL BAGAGLIO IN VIAGGIO

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se subisci il furto del bagaglio dal tuo veicolo mentre sei in viaggio fuori dalla tua regione di residenza, ti rimborsiamo gli

acquisti "di prima necessità" che ti abbiamo preventivamente autorizzato, fino ad un massimo di 150 € per evento e per anno assicurativo.

Non potremo provvedere al rimborso nei seguenti casi:

- Il furto è conseguenza di dolo o colpa grave
- Non viene fornita una copia autentica della denuncia alle Autorità del luogo con una descrizione dettagliata dei beni rubati
- Il bauletto o le borse laterali del motociclo non erano chiusi a chiave quando il veicolo è stato lasciato incustodito
- Il veicolo non era parcheggiato in una autorimessa custodita durante le ore notturne (dalle 20:00 alle 7:00).

28 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se a seguito di un sinistro devi affrontare delle spese impreviste che non puoi pagare direttamente, provvederemo ad anticiparti i relativi importi fino ad un massimo di 1.000 € per evento.

Per ottenere questa prestazione, dovrai fornire una adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

29 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se sei impossibilitato a comunicare con persone in Italia, puoi contattarci per richiedere di trasmettere loro messaggi urgenti.

Non potremo rispondere del contenuto dei messaggi stessi.

30 - INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se hai bisogno di informazioni su cliniche private, ospedali, pronto soccorso, centri sanitari, viabilità, autostrade, strade principali, condizioni meteo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante, codice della strada, tassa di possesso, normative RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, pratiche automobilistiche, traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti e musei, puoi contattarci per ricevere telefonicamente le informazioni richieste.

31 - CONSULENZA MEDICA

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se hai bisogno di una consulenza medica a seguito di un infortunio, può contattarci direttamente o tramite il tuo medico curante per parlare con i nostri medici che ti forniranno le informazioni richieste.

32 - RIMBORSO SPESE DI EMERGENZA

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se, a seguito di infortunio motociclistico, il conducente e/o gli eventuali passeggeri vengono ricoverati in Pronto Soccorso o in ospedale, rimborseremo le eventuali spese di ambulanza e Pronto Soccorso fino a un massimo di 200 € complessivi per evento. Per ottenere il rimborso dovrai fornirci la relativa documentazione medica e di spesa.

33 - EMISSIONE DI UN TITOLO DI VIAGGIO PER UN FAMILIARE

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se, a seguito di infortunio motociclistico, il conducente e/o gli eventuali passeggeri vengono ricoverati per più di 7 giorni, oppure in caso di loro decesso, metteremo a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto aereo di andata e ritorno (classe turistica) o un biglietto ferroviario di andata e ritorno (prima classe) per recarsi sul posto.

Copriremo l'intero costo dei biglietti.

34 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE

Solo per l'Assistenza ZeroPensieri

Se a seguito di incidente stradale il conducente viene fermato, arrestato o minacciato di arresto oppure subisce un infortunio e ha bisogno di un interprete, provvederemo a fornirlo coprendone il costo fino ad un massimo di 250 € per evento.



11.3 Chi è assicurato?

- Il conducente del veicolo.
- Le persone che sono sul veicolo.
- Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria.



11.4 Dove sei assicurato?

Le prestazioni di assistenza sono fornite in tutti i Paesi nei quali è valida l'assicurazione di responsabilità civile, salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni. All'estero le prestazioni sono fornite solo in caso di soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.



11.5 Quali sono i tuoi obblighi?

Per avere diritto alle garanzie e ai servizi di assistenza è necessario telefonare immediatamente alla Centrale Operativa tramite telefono (anche per chiamate dall'estero) 02 2660.9588 indicando il tipo di assistenza necessaria, nome e cognome, numero di polizza, targa del veicolo assicurato, indirizzo e luogo da cui si chiama e recapito telefonico.

In caso di Sinistro avvenuto in autostrada, se attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrai avvisare che sei assicurato con Allianz Direct, al fine di ottenere il servizio con pagamento diretto, cioè senza dover sostenere i costi e dover poi attendere rimborso.

Per chiedere il rimborso delle spese autorizzate e sostenute, dovrai inoltrare la richiesta con i documenti giustificativi in originale, il tuo codice IBAN (coordinate bancarie) e Codice Fiscale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Casella Postale 302, Via Cordusio 4, 20123 MILANO (MI).

Ti ricordiamo che le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Precisiamo che ci riserviamo il diritto di chiederti la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera.

Termini di corresponsione dell'indennizzo all'assicurato

La compagnia, una volta verificata la validità della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e completati i controlli, determina l'indennizzo dovuto all'Assicurato entro 30 giorni e provvede a pagarlo. Entro lo stesso termine, la Compagnia comunica eventuali motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

12. Garanzia Infortuni del Conducente



12.1 Che cosa è assicurato?

Nei limiti delle somme indicate in polizza, indennizziamo le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio subito da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato, che comporti:

- ✓ L'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza.
- ✓ La morte del conducente, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della polizza.

La garanzia opera dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso.

L'indennizzo viene stabilito in funzione del grado di invalidità permanente riconosciuto.



12.2 Che cosa non è assicurato?

Non riconosceremo alcuna indennità per le condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute indipendentemente dall'infortunio.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici non sono oggetto di questa garanzia.

Inoltre, non riconosceremo alcuna indennità per gli infortuni subiti dal Conducente se:

- ✗ Derivano dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione
- ✗ Causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi
- ✗ Causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ✗ Causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l
- ✗ Conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie

- ✗ Conseguenti ad atti di guerra, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche e gli eventi socio-politici in genere
- ✗ Avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, anche se in piste o circuiti privati
- ✗ Conseguenti ad esplosioni naturali ed eventi radioattivi
- ✗ Causati intenzionalmente (con dolo) da te o dalle persone di cui rispondi secondo la legge



12.3 Quali sono i tuoi obblighi?

Fermi gli obblighi generali riportati nella sezione delle Condizioni Generali (Parte C), nella clausola “Obblighi in caso di sinistri”, devi:

- **Precisare nella denuncia di sinistro: la narrazione dettagliata del fatto; la data; le generalità e i recapiti delle persone interessate (nel caso tu non sia nelle condizioni di poterlo fare, potrai richiederli alle forze dell'ordine se intervenute) e degli eventuali testimoni.**
- **Fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa ad eventuali degenze conseguenti all'Infortunio denunciato.**
- **Inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi a noi di Allianz Direct.**
- **Sottoporsi ad accertamenti e controlli medici da noi richiesti, compresi quelli per determinare l'invalidità, fornendo ogni informazione richiesta e sciogliendo dal segreto professionale i medici che ti hanno visitato e curato.**
- **Consegnare, ad avvenuta guarigione, il certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.**



12.4 Come avviene il pagamento del danno?

Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte del conducente, il contraente o il proprietario del veicolo o gli eredi legittimi del conducente, devono dare immediato avviso a Allianz Direct e fornire il certificato di morte del conducente e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

Determinazione dell'invalidità permanente e dell'indennità da liquidare.

Allianz Direct, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l'indennità da liquidare in funzione del grado d'invalidità permanente riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella “Tabella ANIA” (appendice A.2).

Per determinare l'indennizzo saranno considerate le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Se l'Assicurato al momento dell'infortunio non è fisicamente sano e integro, saranno pagate soltanto le conseguenze dell'infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

Pertanto, non rientrano nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche e patologiche che l'infortunio può avere generato, né il maggior effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte dall'infortunio, perché conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado d'invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti, l'indennità sarà definita sommando le singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a un massimo del 100%.

Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, sarà considerata invalidità permanente solo l'asportazione totale. In caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice l'indennità sarà pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito, pari a un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del rispettivo dito.

Per i casi d'invalidità permanente non specificati nella tabella, l'indennità sarà stabilita riferendosi alle percentuali e ai criteri indicati nei referti medici, tenendo conto della complessiva diminuzione della generica capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del conducente.

I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di denuncia.

Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente.

In caso di disaccordo tra le parti sulla determinazione del grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall'Assicurato e da Allianz Direct a:

- Due diversi medici, nominati uno per parte.

- Un collegio di tre medici (qualora i due medici non raggiungessero un accordo) , nominati uno dall'Assicurato, uno da Allianz Direct e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso.

Il Collegio medico dovrà risiedere nella sede dell'Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per la Compagnia sia per l'Assicurato.

Pagamento dell'invalidità permanente

Dopo 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, Allianz Direct ti darà comunicazione dell'invalidità riconosciuta e dell'indennizzo dovuto. Allianz Direct, avuto notizia della loro accettazione, entro i 15 giorni successivi, provvederà, al pagamento dell'importo indennizzabile. Tale importo verrà calcolato detraendo la franchigia indicata in polizza dall'indennizzo previsto in base alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta.

Non sarà detratta alcuna franchigia se il punteggio d'invalidità permanente riconosciuta all'Assicurato è superiore ai 20 punti percentuali.

In caso di decesso dell'Assicurato non conseguente all'infortunio e successivo alla richiesta di indennità per invalidità permanente:

- 1) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che Allianz Direct abbia potuto effettuare l'accertamento del grado di invalidità permanente, gli eredi devono fornire la documentazione medica indicata nella clausola "Quali sono i tuoi obblighi". Una volta acquisita la documentazione medica, Allianz Direct provvede alla valutazione dell'invalidità permanente secondo i criteri precedentemente indicati e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Nel caso in cui l'indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, gli eredi verranno pagati previa produzione della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione di invalidità permanente da infortunio.
- 2) se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato, pagheremo agli eredi quanto offerto dopo aver ricevuto la documentazione già indicata sopra che li attesti come eredi aventi diritto al credito.

Pagamento del capitale morte da infortunio

Accertata la morte dell'assicurato come conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio, Allianz Direct corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in polizza quale capitale di garanzia. L'indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l'indennità prevista per l'invalidità permanente. Qualora, nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato dovesse morire per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio stesso, Allianz Direct corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest'ultimo l'importo già pagato per l'invalidità permanente.

Nostra rinuncia al diritto di surrogazione

Noi indennizzeremo il conducente secondo quanto convenuto nel contratto di assicurazione.

Il conducente può fare ulteriore richiesta danni verso la compagnia assicurativa dei terzi responsabili del sinistro, Noi, non ci sostituiremo a lui nel fare tale richiesta.

13. Garanzia Tutela legale



13.1 Che cosa è assicurato?

Ci faremo carico noi, entro i limiti indicati in polizza, delle spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale per i casi sotto sottoelencati che coinvolgono il tuo veicolo.

I casi sono i seguenti:

- ✓ Azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi
Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod. A. P.) la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte di Allianz Direct e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato
- ✓ Azioni per ottenere il risarcimento del danno subito dal Contraente e/o dal proprietario del veicolo identificato in polizza coinvolti come pedoni o ciclisti in un sinistro stradale causato dalla circolazione di veicoli a motore



13.2 Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non è valida, e quindi non ci faremo carico delle spese in caso di:

- ✗ **Violazioni conseguenti a fatti causati intenzionalmente (con dolo) dall'Assicurato**
- ✗ **Inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo**
- ✗ **Vertenze tra i soggetti assicurati con la stessa polizza.**
- ✗ **Vertenze di valore inferiore a 300 €**
- ✗ **Multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi**
- ✗ **Spese connesse all'esecuzione di pene detentive e relative alla custodia di cose**
- ✗ **Danni avvenuti durante la partecipazione a gare automobilistiche, competizioni e relative prove ufficiali, o durante la circolazione su piste o circuiti privati**
- ✗ **Danni conseguenti ad atti di guerra, di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse, a titolo esemplificativo, guerre**

- ✓ Difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali
- ✓ Ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale

Inoltre, sono coperti anche i casi di:

- ✓ Controversie che derivano da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in polizza.

Per questi casi, la copertura sarà attiva solo trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della polizza se il premio è stato pagato in anticipo, altrimenti si attiverà dopo 90 giorni dalla data di pagamento del premio.

I fatti che hanno dato origine alla controversia, si intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare le norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano un unico sinistro le vertenze promosse da o contro più persone che hanno per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate dovute al medesimo fatto.

Le spese coperte dalla garanzia sono:

- ✓ Spese per l'intervento di un legale (secondo i criteri e gli importi riportati nelle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modifiche)
- ✓ Spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria oppure indicato da te
- ✓ Spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza e nel caso di transazione da noi autorizzata
- ✓ Spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi di esecuzione
- ✓ **Spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di 200 €**

internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, rivolte, occupazione militare, ostilità e azioni belliche e gli eventi socio-politici in genere

- ✗ **Danni conseguenti a scioperi, sommosse, tumulti popolari, manifestazioni, risse, atti di sabotaggio**
- ✗ **Danni conseguenti ad esplosioni naturali ed eventi radioattivi**

Inoltre, l'assicurazione non è valida:

- ✗ **Per i danni causati alla persona trasportata e alle sue cose, se il trasporto non è conforme alle disposizioni di legge o della carta di circolazione**
- ✗ **Se il veicolo è utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, quando non effettuata secondo la normativa vigente** (Esempio: quando al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore)
- ✗ **Per danni causati guidando senza aver mai conseguito la patente o con patente sospesa, revocata o scaduta da oltre sei mesi**
- ✗ **Se il veicolo indicato in polizza non è assicurato a norma di Legge**
- ✗ **Per illeciti causati guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti**
- ✗ **Per illeciti causati guidando con tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/l**
- ✗ **Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore**
- ✗ **Se il conducente non ha prestato soccorso in caso di incidente**



13.3 Chi è assicurato?

- Il proprietario del mezzo.
- Il conducente autorizzato.
- La persona trasportata sul veicolo assicurato durante la circolazione.

I soggetti indicati sono coperti a condizione che la vertenza sia verso un terzo e non tra i soggetti assicurati con la stessa polizza.



13.4 Dove sei assicurato?

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti all'Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Certificato internazionale di assicurazione (ex Carta Verde), con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.



13.5 Quali sono i tuoi obblighi?

- Devi informarci del sinistro inviando la denuncia in forma scritta accedendo al proprio Account Allianz Direct o scrivendo a Allianz Direct S.p.A., Servizio Sinistri - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. Nel documento vanno indicati: la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.
- Devi far seguire, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sei venuto a conoscenza: tutte le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ogni atto che ti sia stato notificato, per i sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale.
- Sei tenuto a fornirci tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (MI), Potrai contattarla direttamente (tel. 02.7216.7203 fax. 02.7216.7696 e-mail mailcs1933@allianz.it).



13.6 Come avviene la gestione del sinistro?

Allianz Direct, ricevuta la denuncia del sinistro, seguirà la seguente procedura:

A) Tentativo di componimento amichevole

Allianz Direct prova ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di Allianz Direct. **In caso di inadempimento dell'Assicurato, applicheremo uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.**

B) Scelta del perito e del legale

Qualora non sia possibile arrivare ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra Allianz Direct e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Allianz Direct. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti.

Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a Allianz Direct per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. Allianz Direct confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

Allianz Direct, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. Allianz Direct si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella certificata dell'ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso di Allianz Direct. Allianz Direct non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) Disaccordo fra Assicurato e Allianz Direct

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e Allianz Direct in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro. Allianz Direct è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

PARTE C - CONDIZIONI GENERALI



1. Come fare la polizza

Potrai calcolare un preventivo gratuitamente inserendo i dati richiesti dal sistema (Esempio: targa del veicolo, data di nascita del proprietario) che sarà in grado di individuare automaticamente tutte le altre informazioni di cui ha bisogno e nel caso non sia possibile reperire tutte le informazioni dalle banche dati, ti verrà chiesto di compilare i campi mancanti.

Ti verrà richiesto di salvare il preventivo che non è vincolante ma che sarà valido e rimarrà a tua disposizione per 60 giorni sull'Account che verrà creato per te sul sito allianzdirect.it.

Sarai libero di valutare l'offerta e decidere di acquistare la polizza.

In caso di necessità (Esempio: per difficoltà tecniche) potrai contattarci tramite chat o al numero 02 3045.9009 e un nostro assistente potrà operare per tuo conto, sempre nel massimo rispetto della privacy (consulta l'informativa privacy che potrai reperire accedendo al sito allianzdirect.it): le informazioni riguardo password e i dati di pagamento non saranno infatti mai visibili e resteranno a tua esclusiva conoscenza, le telefonate potranno essere registrate.



2. Quali documenti da avere sul veicolo, obbligatori per circolare.

I documenti ti vengono tutti inviati insieme alla polizza.

Da portare obbligatoriamente sul veicolo:

- Certificato di assicurazione attestante il periodo di validità della polizza, da esibire in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine.
- Il Certificato internazionale di circolazione (ex Carta Verde) se circoli all'estero con il veicolo assicurato, tale documento è scaricabile anche dal tuo Account Allianz Direct



3. Quali documenti consigliamo di portare con te.

La polizza, per poter sempre verificare le garanzie che hai acquistato.

Il numero di assistenza stradale, per chi ha acquistato la Garanzia Assistenza Stradale:
02 2660.9588, attivo 24h su 24h, tutti i giorni dell'anno.

Il modulo per la Constatazione Amichevole (CID), scaricabile anche dal sito allianzdirect.it.



4. Dove sei assicurato?

Validità territoriale

La tua assicurazione, relativamente alle coperture previste in polizza, vale in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco ed in tutti gli altri Stati dello Spazio Economico Europeo che aderiscono al sistema del Certificato internazionale di circolazione (ex Carta Verde). Questi stati sono: Andorra, Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.

Nei suddetti Paesi l'assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni locali sull'assicurazione obbligatoria relativa alla responsabilità civile da circolazione.

Con l'emissione della polizza ti verrà inviato il Certificato internazionale di circolazione (Ex Carta Verde) con l'indicazione dei paesi sopra elencati. Il Certificato internazionale di circolazione sarà valido per lo stesso periodo di assicurazione per il quale hai pagato il premio. L'assicurazione non vale negli altri stati le cui sigle internazionali siano barrate o non presenti nel Certificato internazionale di circolazione (Albania, Azerbaijan, Bielorussia, Iran, Nord-Macedonia, Moldavia, Marocco, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina).

Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

In particolare:

- **Per l'Assistenza Stradale, il servizio di officina mobile è valido solo in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.**
- **Per i danni ambientali di cui al punto 1.1 della parte A relativa alla garanzia RC Auto, la copertura è valida solo in Italia e in Europa in base a quanto previsto dalla Direttiva 2004/35/CE.**

Richiesta duplicati e Certificato internazionale di circolazione (Ex Carta Verde).

Puoi chiedere un duplicato del certificato di assicurazione e del Certificato internazionale di circolazione, che ti verrà inviata secondo le modalità che hai scelto al momento della sottoscrizione del contratto (e-mail/posta) o potrai scaricarlo direttamente dal tuo Account. Per ottenere i duplicati, ti verrà chiesta un'autocertificazione con la ragione della richiesta (smarrimento, mancato ricevimento o furto).



5. Cosa, quando e come devi pagare?

Il premio di polizza è il prezzo annuale complessivo che deve essere pagato per l'assicurazione. Per stabilire l'importo del premio, Allianz Direct usa diversi parametri. Alcuni sono relativi al proprietario del veicolo, come età, residenza, ecc., altri riguardano il veicolo, come marca, modello, alimentazione a benzina o diesel ecc.

Il premio deve essere pagato dopo averci fornito gli eventuali documenti richiesti e aver ricevuto la nostra autorizzazione. Ti consigliamo di farci avere gli eventuali documenti richiesti almeno tre giorni prima della data di decorrenza della polizza, in modo da permetterci le verifiche necessarie e poterti autorizzare l'acquisto prima della data di decorrenza della polizza.

Il premio può essere pagato con Carta di credito (la transazione online è protetta), Bonifico bancario, PayPal, nelle tabaccherie PUNTOLIS, edicole o bar convenzionati con LIS Pay S.p.A..

Precisiamo che nel calcolo del premio sono compresi gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge validi al momento del pagamento del premio.

Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 12,5%, a cui si aggiunge un contributo al Servizio Sanitario Nazionale pari al 10,5%.

Con l'entrata in vigore del "federalismo fiscale" (d.lgs. n. 68 del 6/5/11) le province possono modificare l'imposta sull'assicurazione RCA nella misura massima del 3,5%, in più o in meno rispetto all'aliquota pari al 12,5%.

Le eventuali garanzie accessorie inserite in polizza sono soggette ciascuna ad una propria imposta prevista dalla legge.

Il premio non comprende le provvigioni salvo il caso in cui:

- Un intermediario, in base ad un incarico o accordo con l'impresa, ti abbia proposto i prodotti assicurativi o ti abbia prestato assistenza e consulenza o abbia compiuto altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti.
- Tu abbia acquistato la polizza attraverso un sito di comparazione.
- Tu abbia ottenuto informazioni tramite un sito internet o altri mezzi relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente da te scelti, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, sei stato in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso.



6. Variazione del premio

Il premio può variare, anche durante l'annualità assicurativa, in caso di cambio di alcuni dati di polizza, in caso di cambio del veicolo assicurato o di cambio delle garanzie sul contratto. Tali variazioni possono comportare un rimborso o una integrazione del premio.



7. Quanto dura il periodo di assicurazione?

Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato; altrimenti operano dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia, le garanzie della polizza operano fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di 15 giorni si interrompe quando un eventuale nuovo contratto inizia la copertura dello stesso veicolo.

Fermo quanto sopra, ci riserviamo di inviarti, almeno 30 giorni prima della scadenza, una nuova proposta di contratto, comunicandoti il premio da versare per la nuova annualità assicurativa.

Il premio proposto sarà determinato in base ai dati e alle informazioni che hai già sottoscritte o modificate, applicando alle garanzie di polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di Bonus Malus e del valore commerciale attribuito al veicolo, a quella data, risultante dalle quotazioni di Dueruote.

Se paghi l'importo proposto prima della scadenza del contratto in essere, accetti la proposta assicurativa per la successiva annualità.

In caso contrario, la tua assicurazione cesserà alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.



8. Diritto di Ripensamento

Entro 14 giorni dall'emissione della polizza, potrai esercitare il diritto di ripensamento. In tal caso ti verrà restituito il premio pagato e non goduto, al netto delle imposte. Se il ripensamento viene esercitato prima della decorrenza ti rimborseremo l'intero premio versato.

Potrai esercitare tale diritto contattandoci via telefono o via chat. In alternativa, è possibile comunicare il tuo recesso, attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo allianzdirect@pec.allianzdirect.it o raccomandata, a cui andrà aggiunta un'autodichiarazione nella quale si dichiara che i documenti di assicurazione e Certificato internazionale di circolazione (ex Carta Verde) ricevuti sono stati distrutti.



9. Quali sono i tuoi obblighi?

9.1. Obblighi per la comunicazione digitale

Prima del salvataggio del preventivo potrai scegliere di ricevere la documentazione assicurativa tramite e-mail o posta; potrai modificare in qualsiasi momento la scelta effettuata.

9.2. Obblighi relativi al tuo contratto

Modalità di stipula, conclusione del contratto ed effetto delle garanzie

È necessario che tu controlli la correttezza di tutti i dati del preventivo perché su quei dati viene calcolato il costo della polizza.

In caso di inesattezze non si può procedere all'acquisto della polizza ed è necessario contattare noi di Allianz Direct per le correzioni necessarie e, eventualmente, per l'invio di un nuovo preventivo.

Le Compagnie di Assicurazione hanno l'obbligo di verificare la coerenza dei dati indicati in preventivo con le risultanze delle banche dati istituzionali. Questi controlli hanno anche finalità antifrode.

Per questo, in caso di divergenze, ti indicheremo nel preventivo, la documentazione che devi inviare per fare gli ulteriori controlli e proseguire con l'emissione della polizza. I documenti richiesti devono essere completi e leggibili.

Se ci sono errori o se i dati forniti sono diversi da quelli indicati nel preventivo, potrebbe essere necessario creare un nuovo preventivo o ricalcolare il premio. **Nel caso in cui ti sia richiesto l'invio di documentazione**, potrai acquistare la polizza solo quando riceverai la nostra autorizzazione ad effettuare il pagamento.

Una volta effettuato il pagamento emetteremo e ti invieremo la polizza. È bene considerare che la verifica dei documenti eventualmente richiesti può richiedere fino a tre giorni lavorativi.

Mancata emissione della polizza.

Precisiamo che finché la polizza non viene emessa il veicolo non è coperto da assicurazione, quindi non puoi circolare.

La polizza non viene emessa se:

- I dati forniti risultano non corretti.
- Non sono pervenuti tutti i documenti richiesti entro i termini indicati.
- I controlli effettuati dalla Compagnia hanno riscontrato che la documentazione inviata risulta carente, contraddittoria o non coerente con i dati riportati nel preventivo.
- Non è stato pagato il premio.

In questi casi potrai richiederci un nuovo preventivo calcolato sulla base dei dati corretti e verificati.

In ogni caso, emessa la polizza, le garanzie operano dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a condizione che il premio sia stato effettivamente pagato; altrimenti operano dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Controllo del contratto

Una volta ricevuta la polizza, controlla l'esattezza dei dati riportati e segui le indicazioni riportate sul documento.

Dovrai firmare e restituirci la polizza via e-mail all'indirizzo polizzeffirmate@allianzdirect.it o via posta ad Allianz Direct SpA Ufficio Gestione Documenti, Piazza Tre Torri, 3 20145 Milano entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

Se stipuli la polizza ma non sei il proprietario del veicolo (intestatario al P.R.A.) devi condividere l'Informativa Privacy con il proprietario.

In caso di sinistro, devi informare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Comunicazione di altre assicurazioni

Prima del salvataggio del preventivo dovrai indicarci l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesistenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Comunicazione di variazione dei dati di polizza

Se durante il corso del contratto, i dati originariamente comunicati dovessero variare (Esempio: cambio di residenza, di formula di guida libera/esperta, di alimentazione del veicolo ecc.), devi avvisarci immediatamente.

Tali variazioni possono comportare un rimborso o una integrazione del premio.

Dichiarazioni inesatte e reticenze

In fase di stipula del contratto, le dichiarazioni che rilasci devono essere esatte.

Eventuali tue dichiarazioni inesatte o reticenze che potremmo riscontrare in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza (Esempio: dati di residenza inesatta, alimentazione del veicolo errata, ecc.), **possono comportare:**

- **La perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.**
- **L'azione di rivalsa secondo le indicazioni presenti nella garanzia RCA, dove sono sempre salvi i diritti dei terzi.**

Inoltre, potremmo dar luogo al recesso del contratto, entro un mese dal giorno in cui siamo venuti a conoscenza dell'aumento di rischio. Il recesso avrà effetto dopo quindici giorni dalla data in cui ti verrà comunicato.

In alternativa al recesso e al fine di mantenere in vita il contratto, potremmo proporti di pagare un'integrazione di premio che corrisponda alla nuova situazione di rischio. Il pagamento dell'integrazione deve essere fatto entro i quindici giorni per annullare ogni effetto del recesso già comunicato.

9.3. Obblighi relativi all'uso del veicolo

- La circolazione del tuo mezzo deve avvenire secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.
- **Devi avere sul tuo mezzo il certificato di assicurazione, anche solo in formato elettronico, perché va mostrato, in caso di controllo, alle Forze dell'Ordine.**



10. Cosa devi fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, devi informarci entro 3 giorni dalla data dell'evento o da quando ne sei venuto a conoscenza o, a seguito di infortunio grave, non appena te ne sarà possibile, attraverso il tuo Account Allianz Direct, dove potrai:

- Caricare la documentazione attinente al sinistro.
- Fornire la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, rapporto delle Forze dell'Ordine o eventuale copia fotografica della documentazione da loro rilasciata.
- Seguire le nostre istruzioni per procedere alla riparazione del veicolo o alla richiesta di indennizzo.

In alternativa puoi telefonare al Servizio Sinistri numero 02.3045.9009 o contattarci tramite chat. In questa occasione, l'operatore potrebbe richiedere documenti che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare al servizio sinistri entro dieci giorni.

Come accedere agli atti della compagnia

Tu o la persona da te delegata, potete chiedere ad Allianz Direct di prendere visione della documentazione relativa ai procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni. La richiesta va fatta al Servizio Clienti tramite chat, telefono o via posta, e deve indicare il numero di sinistro e avere in allegato la copia di un tuo documento d'identità.

Nel caso in cui il richiedente non sia tu, devono essere allegati anche la delega da te sottoscritta e copia del documento di identità del delegato. Il riscontro verrà fornito entro 15 giorni, accogliendo la richiesta o spiegando i motivi del mancato accoglimento.

Prescrizione

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno.

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive dopo due anni dal giorno in cui è avvenuto il fatto.

Procedura di risarcimento diretto (convenzione card)

Potrai fare la richiesta di risarcimento direttamente ad Allianz Direct alle seguenti condizioni:

- Il sinistro deve consistere in un urto diretto che coinvolga solo due veicoli.
- I conducenti dei veicoli coinvolti nell'incidente non devono aver riportato lesioni che determinino una invalidità permanente superiore al 9%.
- Il sinistro deve essersi verificato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano.
- I veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano e devono essere assicurati con imprese aventi sede legale in Italia.
- Qualora il sinistro coinvolga un ciclomotore, questo deve essere munito della targa.

Procedura di risarcimento

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto (Convenzione Card), potrai fare la richiesta del risarcimento dei danni subito direttamente al proprietario del veicolo responsabile e alla sua Compagnia di assicurazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Risarcimento del terzo trasportato

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di Allianz Direct e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da Allianz Direct.

Incidenti stradali con controparti estere

Nel caso in cui tu abbia un sinistro sul territorio italiano con un veicolo straniero, dovrai inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'Assicuratore del veicolo straniero.

Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, Centro di informazione italiano, via Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, e-mail: richieste.centro@consap.it

Fondo vittime della strada

Il Fondo Vittime della Strada risarcisce, entro i limiti del massimale di legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro avvenga entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- Veicolo esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- I danni alle cose, con una franchigia di 500 €, solo se nello stesso sinistro si verificano anche danni gravi alla persona

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro. Per individuare la compagnia, ci si può rivolgere a CONSAP, servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, al numero 06.857961 o visitare il sito www.consap.it.

Rimborso del sinistro per evitare il malus

In caso di sinistro avvenuto per tua responsabilità potrai evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati. Info su www.consap.it

Allianz Direct ti comunicherà tempestivamente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus in modo che tu possa evitare la menzione del sinistro sul tuo attestato di rischio e maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:

- Per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente ad Allianz Direct.
- Per risarcimento diretto (CARD) il rimborso deve essere effettuato tramite la CONSAP (www.consap.it).

Noi potremo assisterti inoltrando a CONSAP, per tuo conto, la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che CONSAP invierà solo a te l'informazione richiesta.



11. Come avviene il pagamento del danno?

Verificata l'operatività delle garanzie, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determineremo l'indennizzo che ti è dovuto e provvederemo a corrispondertelo.

Eventuali ostacoli al pagamento dell'indennizzo ti verranno comunicati entro lo stesso termine.



12. Cosa devi fare in caso di vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato?

In caso di vendita o cessione in conto vendita ed in caso di perdita di possesso del veicolo assicurato (Esempio: demolizione, vendita, furto o definitiva esportazione all'estero), **devi avvisare immediatamente noi di Allianz Direct e decidere se:**

- **Fare una sostituzione di polizza trasferendo il contratto su un nuovo veicolo.**
- **Sospendere il contratto.**
- **Fare una interruzione del contratto (Risoluzione).** In questo caso ti verrà restituito il premio pagato e non goduto al netto delle imposte già versate.
- **Cedere il contratto a chi acquisterà il veicolo assicurato.**

La sospensione e la cessione di contratto non si applicano solo in caso di furto.

Ti ricordiamo che dalla data di attivazione della tua richiesta il veicolo in oggetto non sarà più assicurato. In ogni caso sei tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo che era assicurato, diversamente, in caso di sinistro che si verificasse dopo uno degli eventi sopra riportati (Esempio: la vendita) eserciteremo la rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi.

Sostituzione del contratto su nuovo veicolo

Per poter trasferire il contratto da un veicolo a un altro è necessario che:

- Si tratti di veicoli della medesima tipologia (Esempio: auto con auto, moto con moto).
- L'intestatario al P.R.A. (proprietario) sia il medesimo.

L'operazione comporta la sostituzione della polizza in essere con una nuova polizza che mantiene la stessa classe di merito Bonus Malus e la stessa data di scadenza. Le garanzie operano dalla data di decorrenza indicata nella nuova polizza se non ti è richiesta integrazione di premio o se il pagamento di tale integrazione è stato effettuato entro la suddetta data. Altrimenti le garanzie saranno operanti dal giorno successivo il pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della nuova polizza, ti invieremo i nuovi documenti assicurativi.

Il mantenimento della classe Bonus Malus e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, è prevista anche nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto.

Risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto

Puoi interrompere il contratto, contattandoci via telefono o via chat e inviandoci via e-mail il modulo d'interruzione debitamente compilato.

Ti rimborseremo il premio relativo al periodo residuo al netto delle tasse e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Nel caso in cui tu interrompa la polizza a seguito di furto del veicolo, il premio delle garanzie Furto e Incendio, se presente in polizza, non ti verrà rimborsato.

La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:

- Il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo.
- Il giorno della perdita di possesso del veicolo in tutti gli altri casi.

Ci riserviamo di verificare le dichiarazioni da te effettuate e di richiederti copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo. In caso di contratto vincolato (Esempio: leasing), **ti chiederemo anche l'autorizzazione alla risoluzione del contratto assicurativo da parte della società vincolataria.**

Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

Se trasferisci la proprietà del veicolo assicurato, puoi cedere anche il contratto di assicurazione. In tale caso, chi diventa proprietario del veicolo ha diritto a mantenere la classe Bonus Malus, risultante dal tuo contratto ceduto, fino alla scadenza dello stesso. Terminato tale periodo, al contratto successivo a quello ceduto viene assegnata la classe Bonus Malus 14.



13. Come sospendere e riattivare il tuo contratto assicurativo

Puoi chiedere la sospensione della polizza più volte durante l'annualità assicurativa e per un periodo cumulativo massimo di 10 mesi riparametrati su anno commerciale (massimo 300 giorni), indipendentemente dalle eventuali sostituzioni del contratto.

Il periodo cumulativo massimo è esteso a 11 mesi riparametrati su anno commerciale (massimo 330 giorni) se il veicolo è di Interesse Storico.

La sospensione può essere richiesta fino a 1 giorno prima della scadenza contrattuale della polizza.

Dalla data di effetto della sospensione, il veicolo è privo di qualunque tipo di copertura e pertanto è sotto la tua esclusiva responsabilità.

La sospensione è offerta gratuitamente.

Come sospendere il contratto

Puoi sospendere il contratto dal tuo Account Allianz Direct oppure utilizzando chat o telefono.

La sospensione del contratto avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno indicato nella richiesta purché la richiesta sia fatta almeno il giorno precedente e non potrà mai essere retroattiva.

Come riattivare il contratto

Riattiveremo automaticamente il contratto sul tuo veicolo dal giorno indicato al momento della richiesta di sospensione.

Se dal controllo della Banca Dati Ania risulta che tu, alla data di riattivazione, abbia perso il possesso del veicolo, riceverai il rimborso del premio pagato e non goduto, al netto delle tasse.

Puoi sempre riattivare il contratto anticipatamente dal tuo Account Allianz Direct oppure utilizzando chat o telefono.

Con la riattivazione del contratto assicurativo, la data di scadenza contrattuale verrà posticipata per un periodo pari ai giorni di sospensione utilizzati.

Se perdi il possesso del veicolo mentre il contratto assicurativo risulta sospeso, puoi richiedere la riattivazione del contratto anche per un'autovettura diversa, purché comunque intestata a te. In questo caso procederemo, ferme le suddette regole, alla sostituzione di polizza e all'eventuale adeguamento del premio.



14. Attestato di rischio (Atr)

Acquisizione dell'attestato di rischio

L'attestato di rischio è un documento che riporta il numero dei sinistri avvenuti negli ultimi dieci anni assicurativi: pagati, almeno parzialmente, con responsabilità principale e quelli pagati con responsabilità paritaria, del veicolo assicurato per la responsabilità civile autoveicoli (RCA).

Tali dati sono disponibili nella Banca dati Pubblica (Ania) in modo che tutte le compagnie possano acquisirli direttamente. Nell'attestato di rischio sono riportate anche la classe Bonus Malus Universale (CU) di provenienza (relativa all'annualità assicurativa in scadenza), e di assegnazione (relativa alla successiva annualità assicurativa). La classe di assegnazione viene utilizzata nel calcolo del premio della nuova polizza. L'attestato di rischio viene aggiornato al termine di ogni annualità assicurativa.

La prima volta che stipuli con noi il contratto di assicurazione RCA, recuperiamo le informazioni necessarie alla valutazione dello stato di rischio accedendo alla Banca Dati Ania.

Se in Banca Dati Ania non dovessero essere presenti tali informazioni o nel caso dovessero essere incomplete o inaccessibili, ti chiederemo di ricostruire la tua posizione assicurativa in fase di quotazione, salvo verificarla richiedendoti una copia dell'attestato di rischio cartaceo, per procedere alla corretta assegnazione della classe Bonus Malus. Tale attestato ti viene messo a disposizione dalla compagnia con cui sei assicurato, entro 30 giorni dalla data di scadenza della polizza.

Nel caso in cui sia necessario fare delle verifiche, potremmo richiederti copia dei precedenti attestati di rischio e dei precedenti contratti di assicurazione. In assenza di questi documenti, ti verrà assegnata la classe CU e Allianz Direct 18.

Rilascio dell'attestato di rischio

L'attestato di rischio sarà disponibile 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. Puoi controllarlo e acquisirlo nel tuo Account Allianz Direct, dove sono presenti anche tutte le altre informazioni sulla tua posizione assicurativa.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da tua apposita dichiarazione, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza dell'ultima intera annualità assicurativa del contratto cui si riferisce.

Non viene rilasciato l'Attestato di rischio per contratti sospesi, con pagamenti o rate insolute, in caso di contratti di durata inferiore all'anno o se interrotti prima della conclusione del periodo di osservazione rilevante per l'assegnazione della classe Bonus Malus.



15. Reclami

Se vuoi mandare un reclamo usa l'apposito form presente sul sito allianzdirect.it o scrivi a Allianz Direct S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano. Ti risponderemo entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. Usa questi recapiti per permetterci di gestire velocemente la tua richiesta.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni e le richieste di risarcimento danni.

Se non sei soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di una nostra risposta entro 45 giorni, puoi rivolgerti all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM). Se ti abbiamo già fornito una risposta, allegala al reclamo per IVASS. Puoi reperire il modello sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Puoi sempre decidere di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Prima di richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria è però possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): deve essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del tuo avvocato ad Allianz Direct.
- Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".
- Ricorso all'Arbitrato: in caso di disaccordo tra te e Allianz Direct in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere affidata ad un arbitro. La scelta dell'arbitro viene fatta di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia.
- Risoluzione delle liti transfrontaliere: nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

Reclami relativi al comportamento degli intermediari assicurativi (iscritti in sezione A del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori

Allianz Direct gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli altri intermediari assicurativi (iscritti in sezione B e D del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente. Ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz Direct, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. I reclami c.d. "misti", vale a darsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Allianz Direct e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.



16. Legge applicabile e Foro competente

Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge

Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana.

Per tutto quello che non è disciplinato all'interno delle nostre condizioni di assicurazione, valgono le norme della Legge Italiana.

Foro competente

Il Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

GLOSSARIO DEI TERMINI ASSICURATIVI

ACCESSORI: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in “di serie” quando fanno parte dell’allestimento del veicolo e “non di serie”, quando possono essere acquistati a parte, anche presso fornitori diversi dalla casa madre.

ALLAGAMENTO: fenomeno che riguarda l’accumulo di acqua in una zona circoscritta, come una strada, un quartiere o un edificio, per cui le forti piogge hanno superato la capacità di drenaggio del terreno o dei sistemi fognari o da una rete fognaria o canali di drenaggio non mantenuti.

ALLUVIONE: fenomeno naturale che consiste nell’esonazione di fiumi, torrenti o corsi d’acqua, che fuoriescono dai loro argini e sommergono vaste aree di terreno circostante travolgendo e depositando detriti e sedimenti.

ANIA: Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici. È un’associazione volontaria senza fini di lucro: il suo scopo principale - riconosciuto dallo Statuto - è sviluppare e diffondere nel nostro Paese la cultura della sicurezza e della prevenzione, perché sia le persone sia le aziende sia la società nel suo complesso possano essere protette di più e meglio.

ASSICURATO: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s’intende l’intestatario al PRA e il conducente del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione come precisato nelle singole sezioni.

ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI): Insieme delle garanzie previste dalla polizza

ATTESTATO DI RISCHIO: documento che raccoglie la storia assicurativa di un veicolo e del suo intestatario negli ultimi dieci anni. Riporta il numero dei sinistri denunciati e quanto necessario a stabilire la classe Bonus Malus universale (CU). Le informazioni contenute sono disponibili nella banca dati pubblica tenuta da Ania. Il documento viene rilasciato dalla propria compagnia assicurativa.

ATTO VANDALICO: gesto di ottusa malvagità, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

AVENTE DIRITTO: soggetto diverso dal Contraente cui deve essere messa a disposizione l’attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria.

BANCA DATI ANIA: Il database Ania è una banca dati elettronica che contiene le indicazioni per ogni veicolo assicurato in Italia, relative a:

- Generalità del proprietario del veicolo.
- Generalità del contraente dell’assicurazione (se diverso dal proprietario).
- Data di stipula dell’ultima polizza RCA.
- Compagnia assicurativa di riferimento.
- Attestato di rischio (classe di merito e sinistrosità pregressa).

CENTRALE OPERATIVA DEL SERVIZIO ASSISTENZA: struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l’Italia, che provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga, per conto di Allianz Direct, le prestazioni della garanzia Assistenza.

CLASSE CU (EX CIP): classe di “Conversione Universale” (art. 134 del Cod.A.P. e Regolamento Ivass n. 9/2015 e Provvedimento Ivass n.72/2018), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.

COD.A.P.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).

COLPA GRAVE: La colpa grave viene stabilita in sede di procedimento legale. È solitamente considerata “grave” quando il comportamento che ha causato danni è evidentemente compiuto con negligenza e senza osservare la prudenza e la perizia richieste dalla situazione.

CONCILIAZIONE PARITETICA: procedura prevista dall’Accordo Ania-Associazione dei Consumatori dd. 19 marzo 2012.

CONTRAENTE: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.

DANNI DIRETTI O INDIRETTI: I danni diretti sono quelli causati dallo scontro fisico dell’oggetto assicurato, in situazioni oggetto di copertura assicurativa. I danni conseguenti o indiretti sono invece quelli non immediatamente dovuti all’evento, ma seppur collegabili ad esso.

DOCUMENTI DI ASSICURAZIONE: certificato di assicurazione, carta verde e polizza.

DOLO: Il dolo, nell’ordinamento giuridico italiano, indica generalmente la volontà cosciente di una persona che attua una condotta volta ad arrecare danno altrui.

FRANCHIGIA PER GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE: Importo indicato in polizza che viene detratto dal calcolo dell’indennizzo, a seguito di infortunio, in base al punteggio di invalidità permanente accertato in sede medico legale.

FRANCHIGIA: somma che rimane a carico dell’assicurato in caso di indennizzo.

GUASTO: danno meccanico, elettrico o elettronico subito dal veicolo in conseguenza a usura, rottura, difetto o mancato funzionamento di sue parti, tali da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali, compresa la batteria scarica.

HOME INSURANCE O ACCOUNT ALLIANZ DIRECT: area internet riservata al contraente per gestire la propria posizione assicurativa

INCENDIO: Evento conseguente all’infiammarsi o al bruciare, con o senza fiamma, di sostanze e materiali del veicolo.

INDENNIZZO: somma pagata all’Assicurato per sinistri diversi dalla Responsabilità Civile.

INFORTUNIO: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente.

INONDAZIONE: fenomeno che riguarda l’esonazione di fiumi, torrenti o laghi, che straripano oltre i loro argini naturali o

artificiali e sommergono vaste aree di terreno senza travolgere o depositare sedimenti.

INVALIDITÀ PERMANENTE: perdita a seguito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati, perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. L'Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.

MASSIMALE (O CAPITALE ASSICURATO): somma sino a concorrenza della quale viene prestata l'assicurazione.

PERIODO DI OSSERVAZIONE: periodo temporale all'interno del quale si computano eventuali sinistri provocati dal veicolo assicurato, per l'evoluzione della classe di merito e della loro annotazione sull'attestato di rischio.

POLIZZA: documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal Contraente, cioè prezzo dell'assicurazione.

PROPRIETARIO: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

RESPONSABILITÀ IN UN SINISTRO: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA RC AUTO: compensazione del danno mediante ripristino della cosa danneggiata effettuato direttamente dall'Impresa oppure per il tramite di strutture convenzionate.

RISARCIMENTO: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

RIVALSA: azione che potremmo esercitare nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

SCHEDA DI POLIZZA (O POLIZZA): Documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione e riepiloga le coperture assicurative acquistate

SCOPERTO E MINIMO: importo, calcolato in base a una percentuale sull'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato: se inferiore al minimo indicato in polizza, sarà quest'ultimo importo a restare a carico dell'Assicurato

SINISTRO: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ: Allianz Direct S.p.A.

SPESE DI GIUSTIZIA: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

SURROGAZIONE (DIRITTO DI): diritto della Compagnia che ha pagato l'indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo indennizzato.

TERZI: sono «Terzi» i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, che hanno diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente. Non sono invece considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.
- Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti (Esempio: i genitori e i nonni) e discendenti (Esempio: i figli e i nipoti) del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose.
- I parenti entro il terzo grado (Esempio: i fratelli e i figli dei fratelli) ed affini entro il terzo grado (Esempio: i cognati, i suoceri, i generi, le nuore) del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose.
- Se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

VEICOLO DI "NUOVA IMMATRICOLAZIONE" AI FINI DELLA CLAUSOLA BONUS MALUS: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta vettura al P.R.A. e il giorno di decorrenza richiesto.

APPENDICE A.1 – BONUS MALUS

Tabelle evolutive Bonus Malus

A – Coefficienti di premio relativi alle classi Allianz Direct

Classe Allianz Direct	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6
Classe CU	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	4	5	6
Coefficienti di premio classe Allianz Direct	0,57	0,58	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72

Classe Allianz Direct	7	8	9	10	11	12	PT	13	NI	14	15	16	17	18
Classe CU	7	8	9	10	11	12	14	13	14	14	15	16	17	18
Coefficienti di premio classe Allianz Direct	0,73	0,74	0,76	0,83	0,88	0,94	0,95	1,07	1,46	1,5	1,71	1,98	2,2	3,03

B – Tabelle di assegnazione delle classi d'ingresso Allianz Direct

Provenienza	Classe CU	Classe Allianz Direct
Con attestato di rischio (ATR)	CU attestato	CU attestato
Polizza temporanea	CU indicata in polizza	CU polizza o PT se CU > 14
Con dichiarazione della Compagnia a seguito di appendice di cessione	14	NI
Nuova immatricolazione/voltura fino a 60 giorni	14	NI
Nuova immatricolazione/voltura oltre 60 giorni	14	18
Senza documentazione (attestato/libretto)	18	18

La dichiarazione sostitutiva di attestato di rischio e la dichiarazione sostitutiva estera, comportano l'assegnazione della classe di merito in base agli artt. 3 e successivi Regolamento IVASS 72/2018

C – Tabelle per assegnazione della classe CU/ Allianz Direct

Anni senza sinistri ¹	Sinistri ²				
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
solo anno corrente	14	16	18	18	18
1	13	15	17	18	18
2	12	14	16	18	18
3	11	13	15	17	18
4	10	12	14	16	18
5	9	11	13	15	17
6	8	10	12	14	16
7	7	9	11	13	15
8	6	8	10	12	14

9	5	7	9	11	13
10	4	6	8	10	12
11	3	5	7	9	11
12	2	4	6	8	10
13	1	3	5	7	9

1 - Non si considerano anni senza sinistri le annualità valorizzate con NA, ND e l'anno corrente.

2 - Si considerano tutti i sinistri pagati, anche parzialmente, con responsabilità principale presenti in tutte le colonne dell'attestato di rischio

D – Tabelle di evoluzione delle classi di assegnazione

EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO ALLIANZ DIRECT

Sinistri pagati	Bonus/Malus Allianz Direct												
	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6
Nessuno	S7	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5
1 sinistro	S5	S4	S3	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8
2 sinistri	S2	S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 sinistri	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 o più sinistri	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Sinistri pagati	Bonus/Malus Allianz Direct													
	7	8	9	10	11	12	PT	13	NI	14	15	16	17	18
Nessuno	6	7	8	9	10	11	12	12	13	13	14	15	16	17
1 sinistro	9	10	11	12	13	14	14	15	15	16	17	18	18	18
2 sinistri	12	13	14	15	16	17	17	18	18	18	18	18	18	18
3 sinistri	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più sinistri	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CU

Sinistri pagati	Bonus/Malus CU																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Nessuno	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 sinistro	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18
2 sinistri	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18
3 sinistri	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18
4 o più sinistri	12	13	14	15	16	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

APPENDICE A.2 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Tabella Ania per liquidazione indennità validità permanente

Descrizione Infortunio	Percentuale Destra	Percentuale Sinistra
Perdita totale anatomica o funzionale di:		
arto superiore	70	60
mano o avambraccio	60	50
pollice	18	16
indice	14	12
medio o anulare	8	6
mignolo	12	10
falange ungueale del pollice	9	8
falange di altro dito della mano	1/3 dito	1/3 dito
Anchilosi della scapolo-omeroale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25	20
Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20	15
Paralisi completa del nervo radiale	25	20
Paralisi completa del nervo ulnare	20	15

Descrizione Infortunio	Percentuale
Amputazione di un arto inferiore:	
al di sopra della metà della coscia	70
al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60
al di sotto del ginocchio ma al di sopra del terzo medio di gamba	50
Amputazione di:	
un piede	40
ambidue i piedi	100
un alluce	5
altro dito del piede	1
falange ungueale dell'alluce	2,5
Anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35
Anchilosi del ginocchio in estensione	25
Anchilosi della tibia-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astralgica	15
Paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno	15
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100
Sordità completa di un orecchio	10
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10
Esiti di frattura scomposta di una costa	1

Descrizione Infortunio	Percentuale
Esiti di frattura amielica-somatica con deformazione a cuneo di:	
vertebra cervicale	12
vertebra dorsale	5
12° dorsale	10
vertebra lombare	10
Esiti di frattura di un metamero sacrale	3
Esiti di frattura di un metamero coccige o con callo deforme	5
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2
Perdita anatomica di un rene	15
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8

Per valutare menomazioni visive ed uditive si quantifica il grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi. Per menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa. Se la lesione comporta una minorazione, anziché perdita totale, le percentuali si riducono in proporzione alla funzionalità perduta.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE

Informativa sul Distributore

In conformità all'Allegato 3 al regolamento Ivass n. 40/2018

Abbiamo l'obbligo di darti il presente documento, **prima che tu firmi il contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei nostri locali, di pubblicarlo sul nostro sito, dando avviso della pubblicazione nei nostri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto dobbiamo darti le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo.

Impresa che opera in qualità di Distributore

Sezione I – Informazioni generali sull'Impresa che opera in qualità di distributore

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

- Denominazione: Allianz Direct S.p.A.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'IVASS: n. 1.00007
- Sede legale: Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia
- Recapito telefonico: tel. 02/30459009
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianzdirect@pec.allianzdirect.it
- Indicazione del sito internet: Allianzdirect.it

Sezione II - Informazioni sugli strumenti a tua tutela

Come Contraente del contratto hai la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgerti all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo.

Qualora tu non ti ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte nostra entro il termine di legge, potrai rivolgerti all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Ti è inoltre riconosciuta la facoltà di attivare altri eventuali sistemi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo.

Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo Non-IBIP

In conformità all'Allegato 4 al regolamento Ivass n. 40/2018

Abbiamo l'obbligo di darti, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o di ciascun contratto assicurativo, questo documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Noi di Allianz Direct vendiamo prodotti assicurativi prevalentemente a distanza. Durante la vendita diretta, prima della conclusione del contratto, non forniamo consulenze o raccomandazioni personalizzate sui motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le tue richieste e le tue esigenze.

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni

I nostri dipendenti coinvolti nella distribuzione dei prodotti potrebbero percepire un compenso correlato o commisurato a tale attività, combinato con la remunerazione normalmente percepita e prevista dai rispettivi contratti di lavoro. Tale compenso, qualora percepito sotto forma di commissione, non è incluso nel premio assicurativo.

Elenco delle regole di comportamento a cui siamo tenuti come distributore

In conformità all'Allegato 4-ter al regolamento Ivass n. 40/2018

Abbiamo l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei nostri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul nostro sito internet. Nel caso di **offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza**, dobbiamo consegnarti il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione.

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Siamo obbligati a:

- Consegnarti l'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o del primo contratto di assicurazione, a metterlo a disposizione del pubblico nei nostri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, nonché a pubblicarlo sul sito internet.
- Consegnarti l'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o del contratto di assicurazione.
- Consegnarti copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da te sottoscritto.
- Proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
- Se il prodotto assicurativo risponde alle tue richieste ed esigenze, siamo obbligati a informarti di questo, dandoti evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, non possiamo distribuire il prodotto assicurativo.
- Valutare se rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartieni alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ad adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
- Fornirti in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandoti le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirti di prendere una decisione informata.